



Consiglio regionale della Calabria

Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

QUARTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2007

QUARTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE



Consiglio regionale della Calabria

Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

QUARTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

VIII LEGISLATURA
ANNO 2007

Area Funzionale 3 Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa
SETTORE LEGISLATIVO

REGGIO CALABRIA, LUGLIO 2008

*La pubblicazione è stata curata dal
Settore Legislativo Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria*

Dirigente
Ester Latella

Redazione
Ester Latella
Paolo Albano
Paola Blancato
Grazia Iannò

Hanno collaborato
Gaetano Cardia
Antonella Causini
Teresa De Stefano
Stella Cara
Domenico Vadicano

Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale
www.consiglioregionale.calabria.it/urp/download.asp

Impaginazione
Marco Cordiani

Stampa
Tipolitografia Iiriti
Reggio Calabria

INDICE

PRESENTAZIONE

On.le Egidio Chiarella

Presidente del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi pag. 9

INTRODUZIONE

a cura del Settore Legislativo » 13

PARTE PRIMA

La produzione normativa anno 2007

1. Le leggi	» 17
1.1 Dimensione dell'attività legislativa	» 17
1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa	» 18
1.3 Per proponente	» 20
1.4 Durata dell'iter legislativo	» 21
1.5 Le abrogazioni e stato della legislazione	» 22
1.6 La produzione legislativa per tipologia normativa e tecnica redazionale	» 25
1.6. 1 <i>Le leggi per tipologia normativa</i>	» 26
1.6. 2 <i>Le leggi per tecnica redazionale</i>	» 28
1.7 La classificazione per macrosettore	» 30
1.8 Le singole leggi	» 33
2. Rapporti interistituzionali	» 51
3. I Regolamenti	» 52
3.1 Dimensione fisica della legislazione	» 53
3.2 Classificazione per macro settore	» 53
3.3 I singoli regolamenti	» 55

PARTE SECONDA

L'iniziativa legislativa nell'ottava legislatura

4 I progetti di legge	» 65
4.1 Il numero	» 65

4.2 Per proponente.....	» 66
4.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale.....	» 68
4.4 La classificazione per macrosettore.....	» 71
4.5 Per Commissione.....	» 72
4.6 L'esito dei progetti di legge.....	» 74
4.7 Il tasso di successo.....	» 75

PARTE TERZA

Il contenzioso costituzionale

5. Premessa.....	» 79
5.1 Le leggi regionali impugnate dal Governo.....	» 79
5.2 Le pronunce della Corte costituzionale.....	» 81
5.3 I ricorsi pendenti.....	» 90

PARTE QUARTA

Lo Statuto – Leggi anno 2007

6. Premessa.....	» 97
6.1 La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali". (art. 48 dello Statuto).....	» 97
6.2 La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2 "Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria" (art. 57 dello Statuto).....	» 101
6.3 La legge regionale 21 agosto 2007, n. 17 "Istituzione Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro CREL – (art. 56 dello Statuto)".....	» 103
6.4 La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie (art. 42 dello Statuto).....	» 106

PRESENTAZIONE

Il IV rapporto sulla legislazione della Regione Calabria, per l'anno 2007, rappresenta uno strumento indispensabile, per i soggetti istituzionali e per i cittadini, in quanto veicolo di comunicazione legislativa, in grado di riferire, in una cornice più analitica possibile, circa la produzione delle leggi regionali dell'anno preso in esame.

Un contributo efficace e diretto, a mio avviso, necessario a migliorare la qualità del sistema legislativo della Calabria.

Il lavoro svolto dal Settore legislativo del Consiglio regionale è stato puntuale, chiaro, efficace e soprattutto rigorosamente basato su parametri scientifici, diventando, di fatto, una base essenziale per le azioni guida, individuate dal Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi e condivise dal Presidente del Consiglio, On. Giuseppe Bova.

Il rapporto evidenzia come nel 2007 sia aumentata la produzione legislativa, rispetto al 2005 e 2006, attestandosi sulla media nazionale di 30 leggi annuali, in sintonia con quella mantenuta dal 1971 ad oggi dallo stesso Consiglio regionale della Calabria.

È bene comunque sottolineare che, se anche il Governo ha impugnato alcune leggi, la maggior parte di esse si presentano migliorate nella qualità, consentendo in alcuni casi di abbattere notevolmente i costi della politica, favorendo l'inserimento di centinaia di giovani talenti nel mondo del lavoro, per una formazione diretta e responsabile.

Nel rapporto 2007 si presenta, per la prima volta, un'indagine opportuna e ben curata, sollecitata dal Comitato, sull'iniziativa legislativa dell' VIII legislatura.

Si evince da questa analisi uno spaccato reale dell'esigenza del territorio e dell'impegno dei consiglieri a riportare in aula, istanze e sollecitazioni delle nostre comunità.

La lettura dei dati, da cui emergono le tendenze della legislazione regionale, conferma quanto da tempo sostenuto e suggerito dal Comitato e cioè la necessità d' intraprendere nuovi percorsi per migliorare la qualità della legislazione e la conoscibilità e comprensione delle leggi.

Infatti, come già evidenziato nei precedenti rapporti, su tali tematiche occorrerebbe che l'Assemblea legislativa dedicasse una maggiore attenzione.

Il rapporto, pertanto, potrebbe costituire un'occasione di confronto su argomenti di comune interesse, come la semplificazione e il conseguente abbattimento dello *stock* normativo, oltre al miglioramento della qualità redazionale della legislazione.

Va rammentato che la qualità della legislazione parte sempre da una buona redazione di un testo normativo, passa per la semplificazione ed il riordino sino alla valutazione ed al controllo degli effetti prodotti dagli interventi normativi, interessando anche l'informazione e la comunicazione.

Il Comitato si è già reso sensibile verso tali tematiche, prova ne è l'assunzione di due importanti decisioni e cioè: la presentazione di alcune proposte di legge delega alla Giunta, in materia di Lavoro, Attività Produttive, Istruzione, per l'approvazione dei primi Testi Unici in Calabria e l'adozione da parte del Consiglio regionale del "Manuale sulle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", quest'ultima grazie all'intesa tra Comitato e Presidente del Consiglio, On. Giuseppe Bova.

È risaputo che la produzione di un numero eccessivo di leggi, tra le quali alcune classificate come "manifesto", appartiene ad una prassi che è ricorrente in molti ordinamenti regionali e in particolar modo, lo è stata, soprattutto in passato, in quello calabrese.

La continua produzione di nuova legislazione, si presenta spesso volte come un procedimento fisiologico, che purtroppo non è stato mai affiancato da un attento studio di semplificazione, attraverso l'abrogazione delle leggi superate, consentendo di fatto una costante crescita del loro numero.

Ciò non è senza conseguenze, infatti, all'eccesso di *stock* normativo si accompagna, inevitabilmente, anche una cattiva qualità e una scarsa chiarezza delle leggi stesse.

L'esigenza della semplificazione normativa resta, pertanto, un obiettivo di primaria importanza per il legislatore calabrese e, sotto questo profilo, a mio avviso, l'adozione di testi unici non può che essere l'unico percorso, attraverso il quale sarà possibile pervenire all'obiettivo di rendere la legislazione vigente moderna, efficiente e di più semplice e immediata lettura, sia per gli operatori che per i cittadini, oltre che costituire uno strumento per giungere ad una razionalizzazione della produzione legislativa.

Sul versante della qualità formale della legislazione calabrese, l'adozione del Manuale per la redazione dei testi normativi va considerata una tappa, compiuta dal Consiglio regionale, essenziale nell'ambito del percorso di miglioramento della qualità delle leggi, in quanto rappresenta lo strumento preliminare per una buona redazione dei relativi testi.

Il rapporto, inoltre, sarà oggetto di approfondimento con la Confindustria, avendo con la stessa sottoscritto un Protocollo d'Intesa; lo stesso verrà utilizzato con l'Ufficio Regionale Scolastico, attraverso una collaborazione, per un lavoro comune nelle V classi degli Istituti Secondari di II grado.

Ringrazio, infine, i colleghi del Comitato: On. Giulio Serra, On. Maurizio Feraudo, On. Francescantonio Stillitani e On. Gesuele Vilasi, per il valido contributo dato in questi pochi, ma proficui nei risultati, mesi di lavoro, così come mi sento di apprezzare il qualificato impegno profuso da tutto il personale del Settore Legislativo, per la redazione del Rapporto.

Reggio Calabria, 7 agosto 2008

On. Egidio Chiarella
Presidente del Comitato per la qualità
e fattibilità delle leggi

COMITATO PER LA QUALITÀ E FATTIBILITÀ DELLE LEGGI

Presidente

On. Egidio Chiarella

Componenti

On. Maurizio Feraudo

On. Gesuele Vilasi

On. Giulio Serra

On. Antonio Francesco Stillitani

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni un importante ruolo, come veicolo di informazione legislativa rivolta agli utenti istituzionali, ma anche ai cittadini, è stato assunto dal Rapporto sulla legislazione regionale, giunto alla sua quarta edizione.

Tale Rapporto, partendo da dati oggettivi e condivisi e servendosi di griglie di rilevazione omogenee, tenta di fornire una disamina quanto più analitica possibile della produzione legislativa della Regione. Tutto ciò a fini, innanzitutto, conoscitivi ma anche funzionali per un miglioramento qualitativo della legislazione sia sotto il profilo formale che sostanziale dei contenuti.

Il IV Rapporto sulla legislazione aggiorna a dicembre 2007 i dati quantitativi e qualitativi dell'attività normativa del Consiglio regionale, proseguendo il percorso già intrapreso nelle precedenti tre edizioni.

Il Rapporto, che è stato redatto secondo l'impostazione del "Rapporto annuale di legislazione della Camera dei deputati" ed ha una struttura che in gran parte è comune a quella dei rapporti stilati da tutti i Consigli regionali, consta di quattro parti.

La prima parte è dedicata all'analisi delle leggi e dei regolamenti approvati nell'anno 2007.

La seconda parte, invece, si occupa dell'analisi di tutti progetti di legge presentati nell'ottava legislatura, fino al 31 dicembre 2007, classificati, come le leggi approvate, per macrosettore (secondo la classificazione suggerita dalla Camera dei deputati), per iniziativa, per Commissione e per proponente.

La parte terza del Rapporto, dedicata al contenzioso costituzionale relativo all'anno 2007, analizza i ricorsi governativi avverso le leggi della Regione Calabria nonché le pronunce della Corte Costituzionale sulle stesse.

La quarta ed ultima parte, infine, illustra il contenuto delle quattro leggi che, fin qui, hanno dato attuazione a previsioni statutarie.

Nella stesura del testo si è usato un linguaggio semplice, che a volte potrà sembrare quasi didascalico o banale per gli addetti ai lavori, ma tale scelta deriva dalla convinzione che il Rapporto debba consentire anche ai cittadini – non addetti ai lavori – di poter conoscere e valutare l’attività della massima assise elettiva regionale. Anche a tal fine, le leggi sono corredate da schede sintetiche che ne riassumono l’iter e i contenuti, in analogia a quelle che il Settore Legislativo predispone e pubblica sul sito ufficiale del Consiglio regionale - www.consiglioregionale.calabria.it - (consultando il quale si può conoscere in dettaglio il contenuto delle singole leggi e dei progetti di legge), che ha fornito molta parte dei dati numerici risultati indispensabili ed utilizzati per l’elaborazione dei grafici e delle tabelle presenti nel Rapporto.

Ester Latella
Dirigente del Settore legislativo
del Consiglio regionale della Calabria

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE NORMATIVA ANNO 2007

LA PRODUZIONE NORMATIVA ANNO 2007

1. LE LEGGI


L'anno 2007 ha fatto registrare un aumento della produzione legislativa.

Nel corso dell'anno, infatti, sono state promulgate 30 leggi, mentre erano state 18 quelle entrate in vigore nell'anno precedente. Si segnala, ancora, che la produzione legislativa del 2007 ha consentito alla Regione di dotarsi di importanti normative: le norme che hanno attuato alcune previsioni statutarie; la legge sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta, che assieme ad altra norma contenuta nel Collegato 2007, abbatte i cosiddetti "costi della politica"; la disciplina sugli usi civici, settore nel quale si registrava un notevole ritardo normativo; la legge che istituisce i centri anti violenza e di accoglienza per le donne in difficoltà, affrontando un tema di scottante rilevanza sociale; l'istituzione della Stazione unica appaltante; le norme che regolamentano la partecipazione della Regione al processo normativo ed all'attuazione delle politiche comunitarie.

1.1 Dimensione dell'attività legislativa


I dati rilevati per il 2007 segnalano, come si è evidenziato nel paragrafo precedente, un significativo incremento del numero delle leggi e delle loro dimensioni rispetto ai precedenti anni 2005 e 2006. La produzione mensile media di legislazione è quella riportata nel grafico 1 e risulta essere 2,5, mentre era 1,5 nel 2006 e 0,9 nel periodo maggio-dicembre 2005.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione VIII legislatura (5 maggio-2005-31 dicembre 2007).



L'andamento della produzione legislativa, sempre in riferimento al periodo maggio 2005-dicembre 2007, è quello riportato nel successivo grafico

Graf. 2 - Andamento della produzione legislativa



L'anno 2007, come si può rilevare dal grafico, è stato il più prolifico della legislatura in corso.

Va segnalato, ancora, che se nell'anno precedente, ben il 50 per cento della produzione legislativa riguardava leggi di bilancio (collegati, finanziarie e loro modifiche, assestamento), il dato del 2007 testimonia che tale percentuale è scesa al 30 per cento.

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Il solo dato numerico delle leggi approvate non è di per sé sufficiente a quantificare l'effettiva entità della produzione legislativa regionale nel periodo di riferimento. Infatti, per una più puntuale definizione della dimensione fisica della legislazione si devono prendere in considerazione tre indicatori: il numero degli articoli, quello dei commi ed infine dei caratteri di ogni singola legge.

Gli articoli prodotti nel 2007 ammontano a 291, mentre erano 169 nel 2006 e 168 nel 2005. I commi risultano essere 973, nel 2006 erano 585, nel 2005 sono stati 451. I caratteri delle leggi raggiungono la somma di 347.368, mentre nel 2006 erano 221.170, nel 2005 i caratteri erano 153.816.

Per quanto riguarda la caratura delle singoli leggi rispetto alla loro dimensione

fisica, va segnalato che 10 possono definirsi di micronormazione poichè constano di soli 2 articoli.

Le successive tabelle, che indicano anche il soggetto proponente, distribuiscono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza riferite alla quantità di articoli, di commi ed infine di caratteri.

Tab. 1 – Leggi 2007 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta	Consiglio	Misto	Totale	%
Da 1 a 5 articoli	5	10		15	50,00
Da 6 a 10	1	1		2	6,70
Da 11 a 15	4	2		6	20,00
Da 16 a 20	1	1	1	3	10,00
Oltre 20 articoli	2	1	1	4	13,30
Totale	13	15	2	30	100,00

Tab. 2 – Leggi 2007 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale	%
Da 1 a 10 commi	4	10		14	46,70
Da 11 a 20	2			2	6,60
Da 21 a 30	1	1	1	3	10,00
Da 31 a 40	2	1		3	10,00
Oltre 40 commi	4	3	1	8	26,70
Totale	13	15	2	30	100,00

Tab. 3 – Leggi 2007 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta	Consiglio	Misto	Totale	%
Fino a 5000 caratteri	4	9		13	43,34
Da 5001 a 10.000	5			5	16,66
Da 10.001 a 15.000		3	1	4	13,33
Da 15.001 a 20.000	1	1		2	6,67
Oltre 20.000 caratteri	3	2	1	6	20,00
Totale	13	15	2	30	100,00

Tab. 4 – Leggi 2007 dimensione media per soggetto

	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Media articoli	11	7	18	10
Media commi	43	18	56	32
Media caratteri	16.306	6.826	16.494	11.578


L'esame delle tabelle conferma quanto già osservato nei precedenti rapporti. È evidente, infatti, la diversità dello stile legislativo dei soggetti iniziatori, ovvero che sono d'iniziativa consiliare le leggi con minor numero d'articoli e quindi di commi, ma giova rammentare che a favore della percentuale maggiore dell'Esecutivo, rispetto ad articoli e soprattutto commi, gioca il fatto che il solo collegato 2007 (legge 9/2007) consta di 37 articoli e ben 223 commi.

1.3 Per proponente

Come si può notare nel successivo grafico n. 3, il rapporto in termini di produzione legislativa, tra Giunta e Consiglio, si caratterizza per un sostanziale equilibrio percentuale. Ciò testimonia che l'Assemblea regionale ha conservato la propria autonomia propositiva nella determinazione delle politiche regionali, nel rispetto e nella condivisione dell'indirizzo politico della Giunta.

Le leggi frutto di iniziativa mista Giunta-Consiglio hanno riguardato un'adempimento statutario in ordine all'istituzione e la disciplina del CRAL e l'altra le disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo dell'Unione Europea, quindi due temi particolarmente rilevanti e significativi.

Graf. 3 - Attività legislativa anno 2007



1.4 Durata dell'iter legislativo

La durata media dell'iter legislativo, inteso come l'arco di tempo che va dal momento dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente fino a quello di approvazione in aula da parte del Consiglio, è di 146 giorni (era stata di 138,6 nel 2006).

Come si evince nella successiva Tabella 5, con 135 giorni le proposte di Giunta hanno avuto un iter più breve rispetto a quelle di Consiglio che, per la loro approvazione definitiva, hanno invece richiesto 153 giorni. Non è stato calcolato il dato riferito alle uniche due proposte di legge di iniziativa mista in quanto non indicativo.

Rispetto alla situazione rilevata nel precedente rapporto, si nota che i tempi istruttori sono decisamente aumentati per la Giunta, sono infatti passati da 94 a 135 giorni. Viceversa, per quanto riguarda i tempi istruttori richiesti per l'approvazione delle leggi di iniziativa consiliare, gli stessi si sono ristretti, sono infatti passati da 189 a 153 giorni.

Tab. 5 - Durata iniziativa legislativa leggi approvate in giorni


Anno 2007	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio
	146	135	153

La lettura della tabella rivela altresì un dato interessante, soprattutto perchè in controtendenza riguardo a quello rilevato lo scorso anno, e cioè che rispetto alla durata dell'iter legislativo è stato ininfluente il soggetto proponente. Peraltro, occorre sottolineare che la Giunta non ha mai ritenuto di dovere ricorrere alle prerogative previste dall'art. 68 del Regolamento interno del Consiglio, che riconosce la facoltà all'Esecutivo ed alla maggioranza di chiedere la priorità sull'esame di tre proposte di legge al mese (per la minoranza la proposta è una al mese).

Rispetto alla media dell'iter va comunque segnalato (cfr. grafico 4) che più della metà delle leggi di iniziativa consiliare hanno avuto un iter inferiore a quattro giorni. Ciò può essere stato determinato dal fatto che diverse leggi di iniziativa del Consiglio riguardano interventi di micronormazione.

Si segnala che ad eccezione del Collegato alla finanziaria, che ha impegnato la Commissione competente per 9 sedute di discussione di merito e per 4 sedute di audizioni, l'esame in Commissione delle leggi 2007 non ha mai avuto durata superiore a quattro sedute, mentre ogni legge è stata approvata in una sola seduta d'Aula, ad esclusione del Collegato, della finanziaria e della legge di bilancio che hanno impegnato l'Aula per due sedute, durate ambedue 19 ore.

Graf. 4 - Andamento iter legislativo anno 2007



1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

Nell'anno di riferimento si registra la presenza di una legge classificata di abrogazione generale, non perché interviene in modo massiccio a ripulire l'ordinamento di norme desuete, ma perché si limita esclusivamente alla cancellazione di alcune di esse. È così classificata la legge regionale n. 6/2007 che abroga quattro leggi regionali e precisamente:

- 1) **I. r. 2 maggio 1978, n. 3** di istituzione dei Dipartimenti e della Commissione per il Piano di Sviluppo regionale;
- 2) **I. r. 26 gennaio 1987, n. 7** "Procedure della programmazione regionale;
- 3) **I. r. 23 marzo 1987, n. 9** di interpretazione autentica dell'art. 10 della I. r. 2 maggio 1978, n. 3;
- 4) **I. r. 16 gennaio 1990, n. 10** avente ad oggetto "Modificazione della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 recante: "Istituzione dei Dipartimenti e della Commissione per il piano di Sviluppo regionale.

Merita particolare attenzione l'abrogazione della legge n. 3/1978 con cui si era proceduto all'istituzione dei Dipartimenti e della Commissione per il Piano di Sviluppo regionale. I motivi che hanno indotto il legislatore regionale all'abrogazione di tale legge possono essere ricercati innanzitutto nel fatto che la legge faceva riferimento alle vecchie norme statutarie; inoltre il nuovo Statuto ha ridisegnato i compiti in materia di programmazione ed ancora va rilevato che il CREL (organismo istituito con I. r. n. 17/2007), pur essendo organo di consulenza, interviene sui medesimi temi oggetto dell'attività che l'abrogata legge n. 3/1978 demandava alla Commissione per il Piano di Sviluppo regionale (cfr. relazione alla proposta di legge abrogativa).


Un'altra abrogazione esplicita è posta nella legge n. 1/2007 . Infatti, essendo stato istituito il CRAL, la citata legge all'art. 20 abroga il Capo II della legge regionale n. 34/2002 che disciplinava la Conferenza Regionale delle autonomie Locali.

Nella legislazione del 2007 ritroviamo inoltre delle abrogazioni innominate contenute nella l. r. n. 9/2007 (Collegato alla finanziaria) che all'art. 3, comma 8, stabilisce che tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie contenute nel comma 5 del medesimo art. 3, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse; ancora la legge n. 8/2007 all'art. 6 prevede l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la medesima legge.

Infine, sono contenute ulteriori abrogazioni sempre nella legge regionale n. 9/2007 (Collegato alla finanziaria) e precisamente all'art. 31 commi 1 e 2 che abrogano rispettivamente l'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 e l'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.

Complessivamente, dunque, il saldo legislativo si mantiene, anche per il 2007, positivo e cresce la quantità delle leggi in vigore.(v. graf. 5).

Graf. 5 - Stato della legislazione al 31 dicembre 2007



Dalla prima legislatura, risalente al 1971, al 31 dicembre 2007 sono state approvate nella Regione Calabria 1005 leggi (in media 29 all'anno), di cui 221 finanziarie.

Tab. 6

LEGGI APPROVATE	1005
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	29

Nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 281 leggi. (28%) Sottraendo dal totale delle leggi promulgate dal 1971 le leggi abrogate e le leggi finanziarie che, in linea generale, hanno efficacia solo per l'anno di riferimento, al 31 dicembre 2007 risultano vigenti nella Regione Calabria 503 leggi.


Tab. 7

LEGGI PROMULGATE	1005
LEGGI ABROGATE	281
LEGGI FINANZIARIE	221
LEGGI VIGENTI	503

Il successivo grafico 6 evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (28%) e leggi formalmente vigenti.

Risulta che le leggi formalmente vigenti al 31 dicembre 2007 costituiscono ancora il 72 per cento del totale delle leggi complessivamente prodotte dalla Regione Calabria dalla prima legislatura.

Graf. 6 - Rapporto percentuale tra leggi formalmente vigenti e leggi abrogate al 31 dicembre 2007




L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 8 e nel successivo grafico 7.

Tab. 8 - Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2007

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1984	36	1997	13
1972	8	1985	30	1998	15
1973	23	1986	41	1999	28
1974	18	1987	30	2000	22
1975	32	1988	33	2001	38
1976	21	1989	16	2002	52
1977	34	1990	59	2003	30
1978	32	1991	18	2004	36
1979	15	1992	22	2005	18
1980	34	1993	18	2006	18
1981	23	1994	30	2007	30
1982	18	1995	43		
1983	27	1996	43		

Graf. 7 - Andamento produzione legislativa per anno dal 1971 al 2007



1.6 La produzione legislativa per tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 30 leggi approvate nel corso dell'anno 2007 sono state classificate sotto due diversi profili: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, al fine di misurare il rilievo normativo e di rilevarne la forma tecnica.

Per ambedue le classificazioni si sono seguite le indicazioni della Camera dei deputati.

1.6.1 Le leggi per tipologia della normazione

In particolare, riguardo alla tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un'indagine volta a ricondurre i provvedimenti approvati a tipologie che evidenziano le caratteristiche della tecnica utilizzata per effettuare l'intervento legislativo. Infatti, la collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra: **“legge istituzionale”**, cioè quella relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali (ad es. legge statutaria, legge elettorale ecc.); **“legge di settore”** quella che contiene una nuova disciplina della materia o introduce la regolamentazione di specifici settori o definisce strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“legge di manutenzione normativa”**, cioè quella che reca disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“legge di bilancio”**, cioè quella relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alla legge di bilancio e finanziarie; **“legge provvedimento”** quella volta a disciplinare situazioni specifiche o a realizzare singoli interventi; **“legge di abrogazione generale”** cioè quella che si limita esclusivamente alla cancellazione di specifiche norme.


Pertanto, da tale analisi è risultato che le leggi approvate nel corso dell'anno 2007 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali: n. 3
- leggi di settore: n. 9
- leggi di manutenzione normativa: n. 7
- leggi di bilancio: n. 9
- legge di abrogazione generale: n. 1
- legge provvedimento: n. 1

Nel corso dello stesso anno è da rilevare che non sono state adottate leggi intersettoriali.

La produzione legislativa dell'anno 2007 rispetto alla tipologia della normazione è messa in evidenza nel grafico 8 e nella successiva tabella 9 in cui si dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 8 - Produzione legislativa per tipologia normativa anno 2007



Tab. 9 - Incidenza della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE						LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Istituzionale			2	15,30%	1	50%	3	10%
Settore	6	40%	2	15,30%	1	50%	9	30%
Manutenzione normativa	6	40%	1	7,70%			7	24%
Bilancio	1	6,66%	8	61,70%			9	30%
Abrogazione generale	1	6,66%					1	3%
Provvedimento	1	6,66%					1	3%
Totale	15	100%	13	100%	2	100%	30	100%

La tabella 9 dà conto della netta predominanza delle leggi di “Settore” e di “Bilancio”, che coprono il 60 per cento della produzione legislativa con 18 leggi. Le leggi ascrivibili alle altre tipologie sono poche, salvo che per quella delle leggi di “manutenzione” che annovera 7 leggi, pari al 24 per cento del totale.

L’azione del Consiglio si concentra in maniera più marcata nelle tipologie delle leggi di “Manutenzione normativa” e di “Settore” con un totale di 12 leggi su 15, per una percentuale pari all’80%, mentre quella della Giunta si distribuisce soprattutto su quelle di “Bilancio” con 8 leggi su 13, per una percentuale pari a circa il 62 per cento.


Nelle prime due tipologie l’iniziativa del Consiglio prevale su quella della Giunta (6 leggi di “Settore” del Consiglio contro 2 della Giunta; 6 leggi di “Manutenzione normativa” del Consiglio contro una sola della Giunta.).

Fermo restando l’aumento della produzione legislativa rispetto al 2006, i dati del 2007, come viene messo in evidenza nel successivo grafico 9, si discostano, anche in modo significativo, da quelli desumibili dal Rapporto precedente. Infatti, rispetto al 2006, l’azione legislativa, relativamente alla tipologia inerente le leggi di “Settore”, ha fatto registrare un aumento rilevante pari al 25 per cento. Altro aumento significativo è fornito dal dato relativo alla produzione legislativa ascrivibile alla tipologia della “Manutenzione normativa”, che passa da un 16% del 2006 ad un 24% nel 2007, con un aumento pari all’8%.

Le tipologie che, invece, hanno fatto registrare una diminuzione nella legislazione rispetto al precedente anno sono: quella di Bilancio che è passata da un 50% ad un 30% e quella, il cui cambiamento è più accentuato, riferita alle leggi “provvedimento” che passa da un 27% ad un 3%.

Va registrato infine l’entrata in vigore nel 2007 della normativa ascrivibile alla tipologia delle leggi istituzionali in attuazione dello Statuto, che con l’approvazione delle tre leggi di istituzione e disciplina di importantissimi organismi statutari (v. parte quarta del rapporto) ha inciso per il 10 per cento sul totale delle leggi approvate.

Graf. 9 - Raffronto produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione




1.6.2 Le leggi per tecnica redazionale

Per quanto riguarda l’indagine sulla tecnica redazionale, le leggi sono state valutate sulla base della modalità di redazione del testo, riconducibile a quattro differenti tipologie: la prima c.d. “Testo nuovo” cioè quel testo che è stato redatto

introducendo nell'ordinamento nuove disposizioni e non intervenendo a modificare significativamente leggi precedenti; la seconda c.d. "Novella" quando il testo della legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella", vale a dire modificando o sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la terza "Tecnica mista" quando il testo non può essere ricondotto alle precedenti tipologie. Quest'ultimo è un criterio impiegato quando non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate. Infine la quarta tipologia è quella del "Testo unico", un provvedimento redatto e approvato con la forma ed il contenuto del testo unico per il riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale la produzione legislativa dell'anno 2007 è riportata nel grafico 10 e nella successiva tabella 10 in cui si dà anche conto della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 10 - Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale




Tab. 10 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente.

TECNICA REDAZIONALE	SOGGETTO PROPONENTE						LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
MISTA	5	33,3%	9	69,2%			14	46%
NOVELLA	5	33,3%					5	17%
TESTO NUOVO	5	33,3%	4	30,8%	2	100%	11	37%
TESTO UNICO							0	0%
Totale	15	100%	13	100%	2		30	100%

Emerge in maniera evidente che su un totale di 30 leggi approvate nel 2007, 14 sono state redatte con la tecnica mista, pari al 46%, 11 con la tecnica del testo nuovo, pari al 37% e 5 con tecnica novella, pari al 17%. L'accostamento dei dati con quelli del precedente rapporto, come viene evidenziato nel successivo grafico 11, fermo restando il numero inferiore di leggi emanate nel 2006 (n. 12), conferma, innanzitutto, l'assenza del testo unico quale scelta redazionale da parte del legislatore. Si registra inoltre un incremento del 10% dell'utilizzo della tecnica del testo nuovo e un decremento pari al 9% dell'utilizzo della tecnica mista (14 leggi su un totale di 30 pari al 46% nel 2007 contro le 10 leggi su 18 del 2006 pari al 55%). Viene invece confermata la stessa percentuale riguardo alla tecnica novellistica (17%).

Graf. 11 - Raffronto produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale



1.7 La classificazione per macrosettore

Nel successivo grafico le trenta leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, ad ogni macrosettore fanno capo determinate materie.


I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, voci che sono state individuate sia per consentire di classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle nuove competenze delle Regioni, sia per cercare di rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali. (V. successiva Tab. 11).

Tabella 11 - Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

	Macrosettore		Materia
1	Ordinamento istituzionale	1	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
		2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta
		3	Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni
		4	Personale e amministrazione
		5	Enti locali e decentramento
		6	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, ecc.)
2	Sviluppo e con. e attività produttive	1	Artigianato
		2	Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)
		3	Industria
		4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		6	Miniere e risorse geotermiche
		7	Commercio, fiere e mercati
		8	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)
		9	Agricoltura e foreste
		10	Caccia, pesca e itticoltura
		11	Regionale
		12	Altro (programmazione negoziata, programm. Economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)
3	Territorio Ambiente e Infrastrutture	1	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)
		2	Prot. della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		3	Risorse idriche e difesa del suolo
		4	Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)
		5	Viabilità
		6	Trasporti
		7	Protezione civile
		8	Altro (es. usi civici)
4	Servizi alla persona e alla comunità	1	Tutela della salute
		2	Alimentazione
		3	Servizi sociali e assistenza
		4	Istruzione scolastica e universitaria
		5	Formazione professionale
		6	Lavoro
		7	Previdenza complementare e integrativa
		8	Beni e attività culturali
		9	Ricerca scientifica e tecnologica
		10	Ordinamento della comunicazione
		11	Spettacolo
		12	Sport
		13	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)
5	Finanza regionale	1	Bilancio
		2	Contabilità regionale
		3	Tributi
6	Multisetto		Non ascrivibili ad altri settori

L'analisi della produzione legislativa dell'anno 2007, effettuata tenendo presente lo schema classificatorio sopra riportato, ha fornito i dati contenuti nel successivo grafico 12, in cui viene proposta una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state coperte dalla legislazione prodotta nel precedente anno.

Graf. 12 - Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori



Dai dati esposti nel grafico n. 12 risulta che le leggi prodotte nel periodo di riferimento hanno interessato in modo prevalente il macrosettore “Ordinamento istituzionale” con 10 leggi su 30, pari al 34 per cento e quello relativo al “Territorio ambiente e infrastrutture” con 6 leggi, pari al 20% del totale delle leggi approvate. Con 5 leggi ciascuno, rispettivamente pari al 16 per cento del totale, seguono i macrosettori della “Finanza regionale” e “Multisetore”.

A notevole distanza seguono i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità” e “Sviluppo economico e attività produttive” con 3 e 1 legge, pari rispettivamente al 10 e al 3 per cento del totale.

Paragonando i dati esposti con quelli desumibili dal Rapporto 2006, si nota un netto balzo in avanti delle leggi incidenti nel macrosettore “Ordinamento istituzionale” che da un 16% dello scorso anno sono passate al 34 per cento nel 2007, con un incremento pari al 18 per cento e quelle riconducibili al macrosettore “Territorio ambiente ed infrastrutture” che da un 11% di produzione legislativa dello scorso anno sono giunte, nel 2007, al 20 per cento, con un incremento pari 9%.

Rimane pressoché invariata la distribuzione delle leggi negli altri macrosettori di intervento legislativo.

1.8 Le singole leggi

Sono di seguito riportate le leggi approvate nell'anno 2007, riunite per macrosettore, accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, da alcuni dati concernenti l'iter e dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

La tabella riportata accanto a ciascuna legge indica il numero del progetto di legge (la presenza di più numeri significa che la legge è il risultato dell'esame abbinato di più progetti), il soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione e se sono state svolte audizioni.

Sono inoltre riportati il numero delle sedute dedicate dall'Assemblea alla discussione del progetto di legge nonché la durata dell'iter formale e di quello effettivo.

LEGGI 2007 (*)

Nel 2007 sono state promulgate e pubblicate 30 leggi

Ordinamento istituzionale (10)

Organi della Regione (3)

<p>Legge n. 5 gennaio 2007 n. 1 “Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali della Regione Calabria (CRAL).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22 dicembre 2006)</i></p> <p>Il Consiglio regionale delle Autonomie locali è un organo rappresentativo delle autonomie locali, istituito al fine di favorire l'intervento degli Enti Locali nei processi decisionali della Regione e di attuare la consultazione e cooperazione permanente tra Regione e gli Enti locali. (art. 1 comma 2). Il CRAL si compone di 35 membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 nominati di diritto in funzione della carica istituzionale da essi ricoperta; • 25 eletti da un'assemblea elettorale composta da sindaci di tutti i Comuni della Regione. <p>Il Consiglio regionale delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla determinazione o modificazione delle competenze degli Enti locali; - al riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra Enti locali; - alla istituzione di enti e agenzie regionali; - al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse; - alle modificazioni territoriali; - alla proposta di bilancio regionale; - alle proposte relative ad atti di programmazione generale; - alle modifiche statutarie; - alle modifiche della legge istitutiva del CRAL; - alla delegificazione e semplificazione amministrativa; - ad ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali (art. 14 comma 1). <p>Il Consiglio regionale delle Autonomie Locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.</p>	Pdl e Dl	121/VIII e 108/VIII
	Iniziativa	Giunta – Consiglio
	Commissione merito	V Commissione Riforme e Decentramento
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n. 121 gg 191 Dl n. 108 gg 108
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	66
	Pubblicata	BUR 30 dicembre 2006 n. 24 supplemento straordinario 12 gennaio 2007 n. 4

(*) I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio regionale, www.consiglioregionale.calabria.it, selezionando “banche dati” indi “normativa regionale”.

<p>L.r. 5 gennaio 2007 n. 2 "Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria – (Art. 57 dello Statuto)".*</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22 dicembre 2006).</i></p> <p>La Consulta statutaria è un organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme dello Statuto. Le sue decisioni sono vincolanti per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione, ad eccezione del Consiglio regionale che può rideliberare in senso contrario alle decisioni della Consulta con un voto a maggioranza assoluta. Essa è formata da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, scelti tra magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p><i>*La Corte Costituzionale con sentenza n. 220, depositata il 13 giugno 2008, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 3, comma 1, art. 7, comma 3, art. 8, comma 4 (vedi parte terza, punto 4.2.1 del rapporto).</i></p>	DI	DI 135
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	V Commissione Riforme e Decentramento
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	93
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	66
	Pubblicata	BUR 30 dicembre 2006 n. 24 supplemento straordinario 12 dicembre 2007 n. 4

<p>L.r. 21 agosto 2007 n. 17 "Istituzione Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro CREL - Art. 56 Statuto."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 1 agosto 2007)</i></p> <p>Il CREL è un organismo di partecipazione e di consultazione delle rappresentanze sociali ed economiche della Calabria in ordine ad atti normativi, di programmazione e di indirizzo, nonché di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale. Il CREL ha sede presso il Consiglio regionale ed è costituito da 15 componenti, appartenenti alle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori dipendenti, del mondo dell'imprenditoria, della cooperazione, del sistema bancario, dei consumatori, dell'Unione delle Camere di Commercio e dell'Università.</p>	DI	DI 35
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	I^ Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	1
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	667
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	618
	Pubblicata	BUR 16 agosto 2007 n. 15 supplemento straordinario 29 agosto 2007 n. 5

Rapporti internazionali e con l'Unione Europea (2)

<p>L.r. 5 gennaio 2007 n. 3 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari - delibera G. R. n. 337 del 22. 5. 2006)”</p> <p>(Approvata nella seduta 22 dicembre 2006)</p> <p>La legge fissa la normativa generale che determina le procedure per l’adempimento degli obblighi comunitari di sua competenza e per la partecipazione della stessa alla formazione (fase ascendente) e attuazione (fase discendente) degli atti comunitari</p>	Pdl e Dl	125/VIII e 115/VIII
	iniziativa	Giunta Regionale Consiglio
	Commissione merito	Commissione Politiche Comunitarie
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n. 125 gg 176 Dl n. 115 gg 194
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	40
	Pubblicata	BUR 30 dicembre 2006 n. 24 supplemento straordinario 12 gennaio 2007 n. 4

<p>L.r. 10 gennaio 2007 n. 4 “Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria” *</p> <p>(Approvata nella seduta del 22 dicembre 2006)</p> <p>Con la presente legge la Regione Calabria riconosce la cooperazione e lo sviluppo economico con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo. e con i paesi in via di sviluppo e con quelli con economia in via di transizione</p> <p>Inoltre promuove e sostiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cooperazione con le Regioni ed i Paesi membri dell’Unione europea; - attività di collaborazione e partenariato istituzionale e relazioni istituzionali volti a favorire il reciproco sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali calabresi e dei partner, attraverso l’interazione tra territori ed istituzioni, gli accordi con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altro Stato; - attività di cooperazione internazionale volte a sostenere l’affermazione dei diritti dell’uomo e dei principi democratici, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà sociale, la crescita del tessuto economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita dei Paesi indicati nell’art. 1 della legge; - attività di cooperazione umanitarie e di emergenza; - internazionalizzazione del sistema economico – produttivo attraverso interventi volti ad accrescere la competitività del sistema imprenditoriale calabrese sui mercati internazionali. <p>* La Corte Costituzionale con sentenza n. 131, depositata il 14 maggio 2008, ha dichiarato incostituzionali gli art. 5, comma 4, art. 6, art. 8, comma 7 (vedi parte terza, punto 4.2.2 del rapporto)</p>	Pdl	113/VII e 87/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	Commissione Politiche Comunitarie
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n.113 gg 215 Pdl n.87 gg 303
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	40
	Pubblicata	BUR 30 dicembre 2006 n. 24 supplemento straordinario 12 gennaio 2007 n. 4

Personale e amministrazione (3)

<p>L.r. 19 aprile 2007 n. 8 "Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 5 aprile 2007)</i></p> <p>La legge ridisegna la struttura organizzativa burocratica del Consiglio regionale abbattendo il numero dei Direttori generali da cinque ad uno (Segretario Generale); elimina l'articolazione in Dipartimenti sostituiti dalle Aree funzionali; riduce i compensi degli addetti (estranei alla Pubblica amministrazione) alle strutture speciali.</p>	Pdl	191
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I Commissione Affari Istituzionali e Affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	3
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3
	Pubblicata	BUR 16 aprile 2007 n. 7 supplemento straordinario 30 aprile 2007 n. 5

<p>L. r. 29 giugno 2007 n. 14 "Modifica art. 3 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 giugno 2007)</i></p> <p>La legge modifica all'art. 3 della legge regionale 19 aprile 2007 n. 8, riducendo i costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta.</p>	Pdl	211
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione merito	I [^] Commissione Affari Istituzionali e Affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BUR 16 aprile 2007 n. 7 supplemento straordinario 30 aprile 2007 n. 5

<p>L.r. 7 dicembre 2007 n. 25 "Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 8 del 26 maggio 1997."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 novembre 2007).</i></p> <p>La norma riconosce al titolare della struttura speciale la facoltà di incaricare il responsabile della stessa struttura a certificarne periodicamente l'attività.</p>	Pdl	245/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I Commissione Affari Istituzionali e Affari generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BUR 1 dicembre 2007, n. 22, supplemento straordinario 12 dicembre 2007, n. 3

Enti locali e decentramento (1)

<p>L. r. 23 luglio 2007 n. 16 "Modifica alla Legge regionale 24 novembre 2006, n. 15."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 giugno 2007)</i></p> <p>La legge modifica la legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 concernente il riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni, relativamente all'art 8, comma 2, laddove vengono previste limitazioni applicative del D. Lgs. n. 267/2000.</p>	Pdl	210
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV [^] Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	2
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BUR 16 luglio 2007, n. 13 supplemento straordinario 18 luglio 2007, n. 2

Altro (1)

<p>L.r. 20 giugno 2007 n. 13 “Fondazione Angelo Frammartino - ONLUS - Adesione.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 giugno 2007)</i></p> <p>La Regione Calabria, aderisce alla costituenda Fondazione denominata “Angelo Frammartino” Onlus, con sede legale nel Comune di Monterotondo (Roma).</p>	Pdl	206
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III ^ Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative.
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	6
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
	Pubblicata	BUR 16 giugno 2007 n. 11 supplemento straordinario 26 giugno 2007 n. 2

Sviluppo economico e attività produttive

Agricoltura e foreste (1)

<p>L.r. 21 agosto 2007 n. 18 “Norme in materia di usi civici.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 1 agosto 2007).</i></p> <p>La legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione di terre civiche.</p> <p>La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive. La legge individua quali usi civici quelli su terre di proprietà privata spettanti a una collettività locale e coesistenti con il diritto di proprietà privata e quelle su terre del demanio comunale.</p>	Pdl	19/VIII e 178/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I ^ Commissione Affari Istituzionali e Affari generali
	Sedute	4
	Audizioni	
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n 19 gg 728 Pdl n. 178 gg. 183
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	196
	Pubblicata	BUR 16 agosto 2007 n. 15 supplemento straordinario 29 agosto 2007 n. 5

Territorio ambiente e infrastrutture (6)

Territorio e urbanistica (2)

<p>L.r. 21 agosto 2007 n. 21 “Modifica dei termini di cui all’art. 65, comma 4, della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n. 106 del 10 novembre 2006 recante: “Linee guida della pianificazione regionale”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 1 agosto 2007).</i></p> <p>La legge modifica i termini dei piani attuativi, per l’esecuzione dei Programmi di fabbricazione che se acquisiti dai Comuni entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle Linee Guida possono essere considerati validi solo se entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge sarà completato l’iter amministrativo attraverso l’atto conclusivo della Convenzione.</p>	Pdl	219
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV [^] Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell’ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	3
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3
	Pubblicato	Bur 16 agosto 2007, n. 15 supplemento straordinario 29 agosto 2007, n. 5

<p>L.r. 28 dicembre 2007 n. 29 “Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2007)</i></p> <p>La legge detta modifiche alla legislazione regionale vigente in materia di tutela e governo del territorio</p>	DI	DI 252
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	IV [^] Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell’ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BUR 15 dicembre 2007, n. 23, supplemento straordinario 31 dicembre 2007, n. 2

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti (2)

<p>L.r. 21 agosto 2007 n. 19 “Servizi di vigilanza ecologica - Guardie ecologiche volontarie”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 1 agosto 2007).</i></p> <p>La legge istituisce il Servizio volontario di Vigilanza Ecologica. Il servizio viene attuato, in forma gratuita, tramite le Guardie Volontarie Ecologiche (GEV). L'organizzazione del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è affidato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria che si avvale della collaborazione e dell'opera delle Province, dei parchi e le riserve regionali, delle Comunità Montane e dei Comuni capoluogo di Provincia.</p>	DI	DI 182
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	IV ^ Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	161
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15
	Publicata	BUR 16 agosto 2007 n. 15 supplemento straordinario 29 agosto 2007 n. 5

<p>L.r. 28 dicembre 2007 n. 27 “Integrazione piano regionale dei rifiuti”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2007)</i></p> <p>La legge sospende i lavori di realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro per consentire l'effettuazione delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica dell'impianto. La sospensione avrà la durata massima di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica, e comunque fino al pronunciamento di merito della stessa.</p> <p><i>Con sentenza n. 277 del 16 luglio 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge. (v. parte terza del rapporto)</i></p>	Pdl	264/VIII
	Iniziativa	Consiglio Regionale
	Commissione merito	IV ^ Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Publicata	BUR 15 dicembre 2007, n. 23, supplemento straordinario 31 dicembre 2007, n. 2

Risorse idriche e difesa del suolo (1)

<p>L.r. 10 luglio 2007 n. 15 "Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009"</p> <p><i>(Approvata nella seduta e del 28 giugno 2007).</i></p> <p>La legge autorizza la Giunta a concedere, in via di anticipazione, a So.Ri.Cal. S.p.A. contributi quindicennali costanti, per gli importi previsti dall'art. 1 comma 1, per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma 2005/2009.</p>	Pdl	209
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	2
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BUR 16 luglio 2007 n. 13 supplemento straordinario 18 luglio 2007 n. 2

Opere pubbliche (1)

<p>L.r. 7 dicembre 2007 n. 26 "Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".*</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 novembre 2007)</i></p> <p>La legge istituisce la S.U.A, organismo regionale autonomo al quale è demandata la predisposizione e gestione di tutte le procedure inerenti i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di competenza degli Uffici della Regione e degli Enti, Aziende, Agenzie ed organismi da essa dipendenti, nonché degli enti del servizio sanitario regionale. Al suo interno è istituito l'Osservatorio regionale dei contratti Pubblici dei lavori, servizi e forniture.</p> <p><i>* Il Governo con delibera del C.d.M. 1 febbraio 2008 ha impugnato l'art. 2 commi 2, 5, 6 e 9 e art. 11 comma 1. La Regione, con legge 21 marzo 2008, n. 2, si è adeguata alle osservazioni del Governo, rinunciando così al contenzioso.</i></p>	DI	DI 227
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	I Commissione Affari Istituzionali e Affari generali
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	84
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	71
	Pubblicata	BUR 1 dicembre 2007, n. 22, supplemento straordinario 12 dicembre 2007, n. 3

Servizi alla persona e alla comunità (3)

Tutela della salute (1)

<p>L.r. 28 dicembre 2007 n. 30 “Modifica art. 19, comma 2, della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2007)</i></p> <p>La legge modifica l'art 19 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 che riguarda la proroga dei termini per l'adeguamento di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi per l'accreditamento delle strutture private al 30 giugno 2008.</p>	Pdl	251/VIII
	Iniziativa	Consiglio Regionale
	Commissione merito	III Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative.
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BUR 15 dicembre 2007, n. 23, supplemento straordinario 31 dicembre 2007, n. 2

Servizi sociali (1)

<p>L.r. 21 agosto 2007 n. 20 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di anti violenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 1 agosto 2007).</i></p> <p>La legge mira ad assicurare strumenti di sostegno temporaneo alle donne vittime di violenza. Ciò anche al fine di promuovere la riconquista della loro “inviolabilità” e della loro “libertà”.</p> <p>Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione finanzia i cd “Progetti anti violenza” previsti dall’art 3 della legge, i quali possono essere presentati da enti locali singoli o associati e da associazioni operanti nella regione con competenza in materia. I “Centri anti violenza” (art. 4), hanno funzioni di prima accoglienza e supporto psicologico e legale; alle “Case di accoglienza” (art. 5), coperte dalla massima riservatezza e sicurezza, si accede unicamente attraverso i Centri anti violenza. I predetti centri offrono sia ospitalità che orientamenti legali, consulenza psicologica e assistenza sociale garantendo l’anonimato. Gli interventi del Centro e la permanenza nelle Case sono gratuiti almeno fino a novanta giorni rinnovabili in relazione all’effettiva risoluzione dei problemi.</p>	Pdl	158/VIII e 155/ VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III Commissione Attività sociali, sanitarie, culturali, formative.
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n. 155 gg 246 Pdl n. 158 gg. 239
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Publicato	Bur 16 agosto 2007, n. 15, supplemento straordinario 29 agosto 2007, n. 5

Altro (1)

<p>L.r. 10 gennaio 2007 n. 5 “Promozione del sistema integrato di sicurezza”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22 dicembre 2006)</i></p> <p>La legge promuove il sistema integrato di sicurezza attraverso politiche locali ed integrate tramite i contratti locali di sicurezza concertati tra diversi attori istituzionali e sociali. La legge inoltre disciplina i finanziamenti sia per i contratti locali di sicurezza sia i contributi di rilievo locale. La legge demanda altresì alla Giunta regionale l’istituzione della Commissione regionale per la sicurezza.</p>	Pdl	10/VIII – 50/VIII – 137/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	Commissione contro il fenomeno della mafia
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n.10 gg. 555 411 Pdl n. 50 gg. 411 Pdl n. 137 gg. 93
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	87
	Publicata	BUR 30 dicembre 2006 n. 24 supplemento straordinario 12 gennaio 2007 n. 4

Finanza regionale (5)

Bilancio (5)

<p>L. r. 16 aprile 2007, n. 7 “Modifiche alle leggi regionali 4 febbraio 2002, n. 8 e 28 dicembre 2006, n. 17 ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 5 aprile 2007).</i></p> <p>Modifica la Legge regionale n°8 del 4.febbraio 2002 e la n°17 del 29.12.2006.</p>	DI	DI 190
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	II Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	4
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4
	Pubblicata	BUR 16 aprile 2007 n. 7 supplemento straordinario 20/4/2007 n. 2

<p>L. r. 11 maggio 2007, n. 10 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 maggio 2007)</i></p> <p>Dispone il riparto di fondi speciali di parte corrente e in conto capitale e il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa.</p>	DI	DI 159
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	II ^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 144
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 71
	Pubblicata	BUR 16 maggio 2007 n. 9 supplemento straordinario 21 maggio 2007 n. 1

<p>L. r. 11 maggio 2007 n. 11 "Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 maggio 2007)</i></p> <p>Prevede spese ed entrate, al netto delle contabilità speciali e delle anticipazioni di cassa.</p>	DI	DI 160
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	Il ^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 144
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 71
	Pubblicazione	BUR 16 maggio 2007 n. 9 Supplemento straordinario 21 maggio 2007 n. 1

<p>L.r. 5 ottobre 2007 n. 23 "Assestamento del bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell'art. 22 legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 27 settembre 2007)</i></p> <p>Costituisce l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e al bilancio pluriennale 2007/2009.</p>	DI	DI 226
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	Il Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 50
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 7
	Pubblicata	BUR 1 ottobre 2007, n. 18, supplemento straordinario 12 ottobre 2007, n. 2

<p>L.r. 28 dicembre 2007 n. 28 "Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2008." <i>(Approvata nella seduta del 21 dicembre 2007)</i></p> <p>Si autorizza la Giunta regionale fino a quando il bilancio provvisorio 2008 non sia approvato, comunque non oltre il 30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2008 in corso di esame</p>	DI	DI 258
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	Il ^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 4
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 4
	Pubblicata	BUR 15 dicembre 2007, n. 23, supplemento straordinario 31 dicembre 2007, n. 2

Multisetto (5)

<p>L. r. 12 febbraio 2007 n. 6 "Abrogazione della legge regionale del 2 maggio 1978 n. 3, recante: " Istituzione dei Dipartimenti e delle Commissioni per il piano di sviluppo della regione".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31 gennaio 2007)</i></p> <p>La legge sopprime la Commissione per il Piano di sviluppo regionale e mantiene in vita l'Ufficio del Piano attraverso l'abrogazione delle seguenti leggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 maggio 1978 n. 3; • 23 marzo 1987 n. 9; • 16 gennaio 1990 n. 10; • Art. 8 della legge regionale n. 26 gennaio 1987 n. 7, sono abrogati i commi 1 e 2. 	Pdl	177/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I^ Commissione Affari Istituzionali e Affari generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 2
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 2
	Pubblicata	BUR 30 febbraio 2007 n. 3 supplemento straordinario 19 febbraio 2007 n. 1

<p>L. r. 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 maggio 2007)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di legge finanziaria per l'anno 2007.</p>	DI	161
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	9
	Audizioni	4
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 174
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 92
	Pubblicata	BUR 16 maggio 2007 n. 9 supplemento straordinario 21 maggio 2007 n. 1

<p>L. r. 20 giugno 2007, n. 12 "Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12 giugno 2007)</i></p> <p>La legge proroga i contratti in essere da parte della Giunta di alcuni servizi (elisoccorso, servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione) esternalizzati in attesa della successiva gara.</p> <p><i>Il Governo, con ricorso n. 35 del 6 agosto 2007, ha impugnato gli artt. art. 1 e 2 della presente legge. Con successiva dichiarazione del 19 febbraio 2007, il Governo ha deciso di rinunciare all'impugnativa limitatamente all'art. 1. Procedimento pendente. (v. parte terza del rapporto)</i></p>	DI	DI 204
	Iniziativa	Giunta
	Commissione merito	Il ^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 8
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 8
	Pubblicata	BUR 16 giugno 2007 n. 11 supplemento straordinario 26 giugno 2007 n. 2

<p>L.r. 5 ottobre 2007 n. 22 "Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 27 settembre 2007)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione 2007.</p> <p><i>Il Governo, con ricorso n. 50 del 17 dicembre 2007, ha impugnato l'art. 5 della presente legge. Il contenzioso è pendente.(v. parte terza del rapporto).</i></p>	DI	DI 225
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	Il ^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	gg. 50
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	gg. 7
	Pubblicazione	BUR 1 ottobre 2007, n. 18, supplemento straordinario 12 ottobre 2007, n. 2

<p>L. r. 7 dicembre 2007 n. 24 "Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 novembre 2007).</i></p> <p>La legge detta modifiche in materia di procedure di esternalizzazione di attività e servizi. In particolare la Regione procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative con specifico riguardo alle attività ausiliarie, mentre il Commissario liquidatore dell'AFOR espleta una gara per l'affidamento del servizio di monitoraggio della rete idrografica regionale utilizzando i lavoratori già utilizzati in analoghi servizi esterni.</p>	Pdl	246/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BUR 1 dicembre 2007, n. 22, supplemento straordinario 12 dicembre 2007, n. 3

2. Rapporti interistituzionali

L'analisi delle leggi 2007 sotto il punto di vista della collaborazione interistituzionale tra il Consiglio e la Giunta disegna un rapporto maggiormente dialogante, rispetto ai primi due anni della legislatura in corso

Il caso più evidente è rappresentato dalla l. r 5 gennaio 2007, n. 3 che reca le "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo comunitario, con la quale si disegna una forte e stretta relazione tra l'Assemblea e l'Esecutivo".

Infatti, già nella fase di formazione del diritto comunitario, la posizione della Regione su gli atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, i documenti di consultazione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) viene definita d'intesa (art 2) tra Giunta e Consiglio; tale stretta interrelazione viene anche confermata in seguito laddove il Consiglio, esercitando il proprio potere d'indirizzo, adotta, oltre a quelli di indirizzo, anche quelli di programmazione, di piano, di programma operativo regionale che riguardino l'attuazione delle politiche comunitarie, approvandoli al termine delle procedure di negoziato ed le loro eventuali modifiche sono sottoposte alla sua approvazione (art 11 e 12).

Il Consiglio, ancora delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano concernenti gli accordi di programma quadro, indicando quali siano gli indirizzi da seguire nell'attività di negoziato e li approva dopo le procedure di negoziato. Sono sottoposte a deliberazione consiliare anche le loro eventuali modifiche. (art 13 e 14).

La Giunta, nell'ambito della relazione che accompagna la legge regionale comunitaria, riferisce al Consiglio sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e circa le eventuali procedure d'infrazione (art 3 e 5); informa l'Assemblea in modo dettagliato ed analitico, circa la partecipazione della Regione all'attuazione delle politiche comunitarie (art 6 comma 2); informa adeguatamente il Consiglio su elaborazione di proposte relative ad atti di programmazione, di piano, di piano operativo regionale (art 11 comma 2) sottopone al parere della Commissione consiliare permanente le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte (art 11 comma 6) trasmette al Consiglio gli orientamenti adottati in esito alla propria sessione comunitaria. (art 7 comma 29 riferisce semestralmente al Consiglio sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato circa le modalità attuative delle Intese (art 13).

Molto frequente, nell'ambito dell'equilibrio di poteri e di rapporti, è il ricorso al previo parere della Commissione consiliare competente per materia (previsto in 19 casi, mentre erano stati 3 nel 2006 e 1 nel 2005) per diversi atti di competenza della Giunta.

Viceversa, le leggi 2007 non contengono norme per la valutazione delle politiche regionali né specifiche clausole valutative, ma va segnalato che l'articolo 15 della legge 20/ 2007(disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà), anche se titolato "Relazioni e rendiconti", può essere assimilato parzialmente ad una clausola valutativa per la qualità e la quantità dei dati oggetto della relazione annuale che la Giunta regionale deve presentare alla Commissione consiliare competente .

Circa l'attuazione e l'efficacia delle leggi, si segnala la relazione annuale del Presidente della Giunta sulla validità e l'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della legge che detta norme per la promozione del sistema integrato di sicurezza.

3. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare nell'anno 2007.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono gli stessi di quelli utilizzati per l'esame delle leggi e cioè il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Nel corso del 2007 sono stati approvati, emanati e pubblicati 6 regolamenti, due in più rispetto al precedente anno.

Tutti e sei i regolamenti regionali sono stati emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art 43,comma3, dello Statuto regionale. Alcuni di essi hanno carattere meramente attuativo della legislazione regionale (ad esempio il regolamento n. 1 sulla disciplina dell'attribuzione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata e il n. 3 relativo ai compiti e funzionamento del Tavolo Agroalimentare) e nazionale con l'approvazione del regolamento n. 5 che definisce, in attuazione del D. Lgs. n. 59/2005, le procedure sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Degli altri, il n. 2 concerne il funzionamento del fondo regionale di garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle imprese Agricole ed Agroindustriali calabresi; il regolamento n 4 disciplina le procedure amministrative per il rilascio delle concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione Calabria. Infine il regolamento n. 6 , di natura organizzativa, disciplina i casi di applicazione dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000,

dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L. R. 10/10/2002 in materia di compensi professionali.

3.1 Dimensione fisica della legislazione

Per una puntuale definizione della dimensione fisica della legislazione si devono prendere in considerazione i tre indicatori fondamentali e cioè: il numero degli articoli, quello dei commi ed infine dei caratteri di ogni singolo regolamento.

Tab. 12 - Regolamenti 2007 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 3
Da 6 a 10	n. 1, n. 2, n. 5.
Da 11 a 15	n. 4, n. 6
Oltre 15	/

Tab. 13 - Regolamenti 2007 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 3
Da 11 a 20	n. 1
Da 21 a 30	n. 2, n. 5
Da 31 a 40	n. 4, n. 6
Oltre 40	/

Tab. 14 - Regolamenti 2007 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5000	n. 3
Da 5001 a 10000	n. 1, n. 5
Da 1001 a 15000	n. 4
Da 15001 a 20000	n. 6
Oltre 20000 caratteri	n. 2

3.2 Classificazione per macrosettore

Con la successiva tabella si è compiuta un'analisi di tipo sostanziale dei regolamenti emanati nel 2007 evidenziando i principali macrosettori di intervento regio-

lamentare. Da un'analisi dei dati risulta dunque che nel 2007 si è avuta una maggiore concentrazione della produzione regolamentare nei macrosettori "Sviluppo economico e attività produttive" e "Territorio e ambiente" con due regolamenti ciascuno, mentre nei macrosettori "Servizi alla persona" e "Ordinamento istituzionale" è stato approvato un solo regolamento per ciascuno area di intervento.


La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella tabella successiva.

Tab. 15 - Regolamenti regionali anno 2007 per macrosettore

MACROSETTORE	N. ro
Ordinamento istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	2
Territorio, ambiente e infrastrutture	2
Servizi alla persona e alla comunità	1
Bilancio e finanza regionale	
Multisetto	
Totale	6

Nel grafico che segue si è inteso evidenziare la produzione regolamentare complessiva della Regione Calabria dalla prima legislatura al 31 dicembre 2007.

Graf. 13 - Regolamenti emanati, abrogati e annullati dal 1971 Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2007



Risulta, dunque, che dal 1971 alla fine dello scorso anno sono stati emanati complessivamente 44 regolamenti. Poiché, però, negli stessi anni ne è stato abrogato espressamente 1 ed un altro annullato, risultano vigenti, al 31 dicembre 2007, 42 regolamenti.

3.3 I singoli regolamenti

Sono di seguito riportati i regolamenti emanati e pubblicati nel 2007, riuniti per macrosettore e materia, accompagnati da sintetiche informazioni sui contenuti.

REGOLAMENTI 2007

“ORDINAMENTO ISTITUZIONALE”(1)

- Personale e amministrazione -

Regolamento regionale 30 agosto 2007 n. 6 “ Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/11/1999 e dell’art. 3 della L. R. 10 ottobre 2002, n. 39”.

(Pubblicato sul BUR del 17 settembre 2007 n. 17)

Disciplina l’ applicazione dell’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, dell’art. 37 del CCNL del 23 dicembre 1999 e dell’art. 3 della L. R. 10 ottobre 2002, n. 39.

“SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE”(2)

- Agricoltura e foreste -

Regolamento Regionale 2 aprile 2007 n. 2 “Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2007 n. 7”. Regolamento per il funzionamento del fondo regionale di garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle imprese Agricole e Agroindustriali Calabre.

(Pubblicato sul BUR del 16 aprile 2007 n. 7)

Il Fondo assolve la finalità di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole ed agroindustriali aventi sede nella Regione Calabria, purchè finanziariamente ed economicamente sane, garantendo fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento a medio- lungo termine (per la durata di tempo che va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 10 anni).

La Regione Calabria costituisce il Fondo regionale di garanzia.

Sono ammessi ai finanziamenti i soggetti svolgenti attività nei settori agricoli e agroalimentari, le cooperative, i consorzi e le associazioni di produttori.

Il Fondo regionale è gestito da un soggetto selezionato dalla Regione Calabria. Il Comitato di gestione istituito in seno al soggetto gestore è composto da 5 membri di cui 5 designati dallo stesso e 3 dalla Regione e ha il compito di valutare e deliberare in merito alla concessione delle garanzie, della loro liquidazione nonché delle eventuali azioni di recupero nei confronti delle imprese inadempienti.

Le procedure operative di ammissione all'intervento del fondo sono previste nell'allegato al regolamento.

Regolamento Regionale 2 aprile 2007, n.3 “Regolamento Tavolo Agroalimentare”

(Pubblicato sul BUR del 16 aprile 2007 n. 7”)

Il Tavolo Agroalimentare è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale.

È uno strumento concertativo dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione nella definizione delle Politiche agricole e agroalimentari.

Il Tavolo contribuisce a definire le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e gli strumenti di programmazione negoziata. Può

formulare proposte per la programmazione agricola di competenza regionale, e nel contempo individuare politiche di intervento nel settore della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari nell'ottica della sicurezza del consumatore e della valorizzazione delle produzioni regionali tipiche e di qualità. Ha funzioni consultive in ordine alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola e ai progetti di legge regionale riguardanti il settore.

Il tavolo agroalimentare si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale, i componenti designati dallo stesso sono rappresentati dalle organizzazioni professionali agricole individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. D) e) g) della LR n. 24/2002 tra quelle maggiormente rappresentative.

“TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE” (2)

- Territorio e urbanistica -

Regolamento regionale 30 luglio 2007, n. 4 “ Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione Calabria”.

(Pubblicato sul BUR del 16 agosto 2007 n. 15)

Il regolamento disciplina le procedure amministrative sia per il rilascio delle concessioni in uso a soggetti terzi, pubblici e privati, di beni demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione Calabria gestiti dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sia per la determinazione dei relativi canoni.

I beni in questione sono quelli classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili dal Conto generale del patrimonio della regione.

Le procedure per il rilascio della concessione sono indicate all’art. 2.

La concessione è rilasciata dal dirigente competente, la durata della concessione non può essere, di norma, inferiore ad un anno e superiore a quattro anni. Può essere estesa fino a dieci anni nel caso di concessione in favore di enti pubblici comunque per l’esercizio di un pubblico servizio. Il canone di concessione corrisponde a quello di mercato, in relazione al beneficio economico che se ne può trarre, ed il relativo importo è stabilito in termini percentuali rispetto al valore commerciale del bene concesso in uso. In luogo del canone ordinario l’Amministrazione regionale può applicare un canone di concessione ricognitorio quando il concessionario rientri tra le categorie previste all’art. 9.

L'atto di concessione deve prevedere specifiche clausole di decadenza in relazione agli inadempimenti previsti all'art. 6.

L'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi, la revoca della concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

- Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti -

Regolamento Regionale 21 agosto 2007 n. 5 "Dlgs n. 59/05 – Procedura sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

(Pubblicato sul BUR del 29 agosto 2007 supplemento straordinario n. 5)

Il Regolamento definisce le modalità per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti secondo quanto sancito dall'Art. 1 del Dlgs. n. 59/05 avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I dello stesso decreto.

“SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ” (1)

- Altro -

Regolamento regionale 19 febbraio 2007, n. 1 “ Regolamento per l’attribuzione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata, ai sensi della L. R. n. 7 del 2/5/2001, art. 9, comma 28.

(Pubblicato sul BUR del 1 marzo 2007 n. 4)

La Regione concede, direttamente o tramite la Fondazione Calabria Etica i contributi previsti dalla Legge regionale 2 maggio 2001 n. 7, art. 9 comma 28, ai soggetti residenti nella Regione Calabria e ai loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità.

A tal fine la Regione o la Fondazione Calabria procedono alla predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico, per la concessione dei benefici economici. Per la definizione dei criteri di concessione potrà essere chiesto parere o supporto alla Consulta regionale antimafia.

Nella concessione dei benefici potrà tenersi conto della natura e dell’entità del danno e se del caso, dell’ordine cronologico di acquisizione delle istanze, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie.

PARTE SECONDA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
NELL'OTTAVA LEGISLATURA



L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'OTTAVA LEGISLATURA

4. I progetti di legge

Premesso che per Statuto decadono tutti i progetti di legge presentati nella precedente legislatura, ad eccezione di quelli di iniziativa popolare, nei primi trentadue mesi dell'VIII legislatura, sono stati presentati 266 progetti di legge.

La lettura dei dati contenuti nel rapporto offre una immagine di un potere di iniziativa legislativa con prevalente impronta consiliare. Prevalgono, infatti, le proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali (208) rispetto a quelle presentate dalla Giunta (56).

Va segnalata la presenza, anche se pur minima, di un progetto di legge di iniziativa popolare ed uno di iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.

L'ambito tematico su cui hanno inciso maggiormente le proposte di legge è stato quello dei servizi alla persona e alla comunità.

Alla preponderanza consiliare nella fase dell'iniziativa non corrisponde però un adeguato tasso di successo. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono infatti destinate al successo più che le proposte del Consiglio (53% contro 11%).


Per valutare correttamente, però, il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva del periodo di riferimento non si può tralasciare il fatto che il dato riferito alla Giunta è stato calcolato conteggiando i progetti di legge di iniziativa vincolata.

4.1 Il numero

Il grafico sottostante dà conto del numero dei progetti di legge per ogni anno della legislatura in corso. Come si può evincere dai dati riportati nel periodo di riferimento l'andamento dell'iniziativa legislativa è costante, quasi lo stesso numero di proposte di legge presentate nel 2006 e nel 2007.

Il dato del 2005 va chiaramente considerato come un picco in positivo rispetto agli altri due anni, nonostante il numero inferiore di progetti presentati perché riferito a soli otto mesi di attività.

Graf. 14 - Numero progetti di legge dall'inizio dell'VIII legislatura al 31 dicembre 2007



4.2 Per proponente


Il numero dei progetti presentati nel periodo di riferimento dai soggetti titolari di iniziativa legislativa è riportato nella tabella 16.

Il grafico 15 evidenzia invece l'incidenza percentuale dell'iniziativa legislativa di ciascun soggetto proponente.

Tab. 16 - Progetti di legge suddivisi per soggetto proponente (5 maggio 2005-31 dicembre 2007)

SOGGETTO PROPONENTE	NR. PROGETTI DI LEGGE VIII LEGISLATURA
Giunta regionale	56
Consiglieri	208
Consigli comunali e provinciali	1
Iniziativa popolare	1
TOTALE	266

Graf. 15 - Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente (5 maggio 2005-31 dicembre 2007)




Dai suddetti grafici risulta del tutto evidente che l'apporto dell'iniziativa dei consiglieri è prevalente (79%) rispetto a quella della Giunta (21%), mentre è irrilevante il dato relativo all'iniziativa popolare e quello dell'iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.

Un'ulteriore aspetto trattato riguarda l'iniziativa consiliare distinta per livello di aggregazione dei proponenti. La tabella 17 riporta gli aspetti quantitativi dell'iniziativa per singoli consiglieri o gruppi consiliari, prendendo in considerazione il numero delle proposte presentate, mentre il successivo grafico 16 mette in evidenza la distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti.

Tab. 17 - Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti (5 maggio 2005-31 dicembre 2007)

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. PROGETTI DI LEGGE
PdI presentati da 1 consigliere	150
Da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	23
Da un intero gruppo	5
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	10
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	2
Intera maggioranza	1
Maggioranza + Minoranza	17
TOTALE	208

Graf. 16 - Distribuzione percentuale Pdl di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti (5 maggio 2005-31 dicembre 2007)



La tabella 17 ed il precedente grafico offrono un quadro in cui l'iniziativa consiliare è decisamente concentrata a livello di proposte presentate da un singolo consigliere. Infatti, su un totale di 208 pdl presentati ben 150, pari al 73 per cento, sono di iniziativa di un solo consigliere.


4.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale

Così come si è operato per le leggi approvate nel corso dell'anno 2007 (cfr. par. 1.6), anche per i progetti presentati in questa VIII legislatura si è ritenuto opportuno procedere alla loro classificazione a seconda della tipologia della normazione e della tecnica redazionale.

Tab. 18 - Distribuzione Pdl per tipologia normativa anni 2005-2006-2007

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	TOTALE
Settore	25	34	26	85
Istituzionale	9	14	7	30
Provvedimento	17	22	22	61
Manutenzione	15	13	34	62
Bilancio	8	9	6	23
Intersettoriale	1	1		2
Abrogativa		3		3
TOTALE	75	96	95	266

Graf. 17 - Distribuzione Pdl per tipologia normativa anni 2005-2006-2007




Dalla precedente tabella e dal grafico si evidenzia che il maggior numero di P.d.l. presentati sono riconducibili alle leggi di “Settore”, il cui andamento risulta peraltro costante nel periodo di riferimento, seguiti dai P.d.l. di “Manutenzione normativa” e dalle proposte di legge “Provvedimento”.

La successiva tabella distribuisce i progetti di legge presentati nel periodo di riferimento, sempre in base alla tipologia della normazione, calcolandone però l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 19 - Incidenza percentuale dei P.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione

Tipologia della normazione	Soggetto Proponente												Totale P.d.l.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In.Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	12	22%	50	38%	20	35%	2	11%	1	100%			85	32%
Istituzionale	8	14%	18	13%	3	5%	1	5%					30	11%
Provvedimento	4	7%	27	20%	22	38%	7	37%			1	100%	61	23%
Manutenzione	9	16%	35	27%	9	16%	9	47%					62	24%
Bilancio	23	41%											23	8%
Intersettoriale			1	1%	1	2%							2	1%
Abrogazione			1	1%	2	4%							3	1%
Totale	56	100%	132	100%	57	100%	19	10%	1	100%	1	100%	266	100%

Graf. 18



I dati risultanti dalla tabella 19 confermano quanto già sottolineato in precedenza e cioè che la tipologia normativa riconducibile alla legislazione di “Settore”, con 85 Pdl su un totale di 266 presentati, pari al 32%, è quella prevalente.

Seguono, in misura quasi uguale, i progetti di legge inerenti la tipologia normativa di “Manutenzione” (62 pari al 24%) e quelli “Provvedimento”(61 pari al 23%).


Va sottolineato che, relativamente alla legislazione di “Settore” su un totale di 85 Pdl presentati, 50 Pdl sono stati presentati dalla maggioranza.

Le proposte di legge di questa VIII legislatura sono state classificate anche secondo la tecnica redazionale e per soggetto proponente.

Tab. 20 - Distribuzione dei P.d.l. rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente.

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale P.d.l.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In.Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo			121	63%	41	76%	8	47%	1	100%	1	100%	172	65%
Novella	2	100%	57	30%	13	24%	9	53%					81	30%
Mista			9	5%									9	3%
Testo unico			4	2%									4	2%
Totale	2	100%	191	100%	54	100%	17	100%	1	100%	1	100%	266	100%

Graf. 19



Dalla precedente tabella si ricava una distribuzione diseguale dell’iniziativa secondo la tecnica redazionale. Infatti, su un totale di 266 Pdl presentati in questa VIII legislatura, ben 172, pari al 65% sono riconducibili alla tecnica del “Testo nuovo”. Segue la tecnica della “Novella” con 81 Pdl, pari al 30%, mentre risultano nettamente inferiori sia quelli riconducibili alla tecnica “Mista” con 9 Pdl presentati, pari al 3%, sia quella del “Testo unico” con 4 Pdl, pari al 2%.


4.4 La classificazione per macrosettore

La distribuzione dei progetti di legge presentati nell’VIII legislatura, secondo i macrosettori di intervento, è evidenziata nella tabella 21 mentre nel successivo grafico gli stessi dati vengono ripartiti in percentuale.

Tab. 21 - Progetti di legge suddivisi per macrosettore

Macrosettore	Nr. Progetti
Ordinamento istituzionale	57
Sviluppo economico e attività produttive	37
Territorio, ambiente e infrastrutture	31
Servizi alla persona e alla comunità	100
Bilancio e finanza regionale	28
Multisetore	13
Totale	266

Graf. 20 Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore



Dalla tabella e dal precedente grafico risulta una ripartizione diseguale dell'iniziativa sui macrosettori di intervento legislativo.

Il macrosettore che è stato maggiormente interessato è quello dei "Servizi alla persona ed alla comunità" con il 37% delle proposte.

Va rilevato che all'interno del macrosettore "Servizi alla persona ed alla comunità", il maggior numero delle proposte di legge riguarda la materia dei "Servizi sociali ed assistenza", con 39 Pdl., seguono con 25 Pdl. le materie inerenti i "Beni culturali" mentre alla materia del lavoro sono riservati 16 Pdl.

Relativamente agli altri macrosettori, il maggior numero di proposte di legge riguarda il "Personale e l'Amministrazione", materie queste ricomprese nell'ambito del macrosettore "Ordinamento istituzionale", mentre nel macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive" su 37 P.d.l. ben 19 attengono alla materia "Agricoltura e foreste"

La protezione della natura e dell'ambiente quasi monopolizza l'ambito del macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture".

Infine, nell'ambito del macrosettore "Bilancio e finanza regionale", i P.d.l. attinenti la materia "Bilancio" sono quasi la totalità (24 P.d.l. su un totale di 28).

4.5 Per Commissione

I dati riportati nel precedente paragrafo hanno una diretta ripercussione sul carico istruttorio delle Commissioni consiliari permanenti.


La tabella che segue evidenzia la ripartizione dei progetti di legge sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione per la discussione di merito, mentre il successivo grafico 21 mostra invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge per Commissione.

Tab. 22 - Progetti di legge distribuiti per Commissione competente

COMMISSIONI	PDL
I Commissione "Affari Istituzionali e affari generali"	58
II Commissione "Bilancio Programmazione economica e attività produttive"	55
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative "	93
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente"	35
V Commissione "Riforme e Decentramento"	16
VI Commissione "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"	9
Commissione contro il fenomeno della mafia	10
TOTALE	276*

**N.B. Il totale dei progetti di legge assegnati alle Commissioni risulta superiore al totale di quelli presentati (n. 266) in quanto 2 di essi sono stati assegnati a più Commissioni*

Graf. 21 - Distribuzione percentuale progetti di legge per commissione referente



I numeri attribuiscono alla terza Commissione consiliare il maggior carico istruttorio con 93 progetti assegnati per l'esame di merito, pari al 33% del totale.

Tra la I Commissione e la II Commissione si riscontra, invece, un sostanziale equilibrio con un carico istruttorio rispettivamente di 58 progetti assegnati alla I Commissione pari al 21% e di 55 progetti pari al 20% quelli assegnati alla II Com-

missione. Il restante 26% è stato distribuito in misura maggiormente differenziata tra la IV Commissione con 35 Pdl, pari al 13%, la V Commissione con 16 Pdl, pari al 6%, la Commissione contro il fenomeno della mafia con 10 Pdl, pari al 4% e la VI Commissione con 9 Pdl, pari al 3%.

4.6 L'esito dei progetti di legge

La tabella 23 mostra l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel corso dell'VIII legislatura sino al 31 dicembre 2007.

Tab. 23 - Esito progetti di legge VIII legislatura(5 maggio 2005-31 dicembre 2007)


ESITO PROGETTI DI LEGGE	NR. PROGETTI
Giacenti	201
approvati	65
TOTALE	266

La successiva tabella 24 ed il grafico 22 mostrano invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2007 in base al soggetto proponente.

Tab. 24 - Distribuzione percentuale Pdl giacenti al 31 dicembre 2007 in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	Progetti di legge giacenti	
	Numero	%
Giunta	22	11%
Maggioranza	104	53%
Minoranza	59	29%
Misto	14	7%
Iniziativa popolare	1	0%
EE. LL.	1	0%
TOTALE	201	100%

Graf. 22



Il numero dei progetti di legge approvati riportato nella tabella 22 (n. 65) risulta superiore, e quindi non corrispondente al numero totale delle leggi approvate (n. 56), perché 8 di queste sono frutto dell'abbinamento di più progetti di legge.

4.7 Tasso di successo

Il tasso di successo dei progetti di legge, cioè il rapporto espresso in percentuale tra progetti di legge proposti nei primi trentadue mesi dell'VIII legislatura e i progetti di legge divenuti legge nello stesso periodo, offre un dato dal quale si evince un maggior successo dell'iniziativa legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio.

Infatti, come viene evidenziato nella successiva tabella e nel grafico 23 al più cospicuo numero di proposte di legge di iniziativa consiliare (n. 208) non corrisponde però un adeguato tasso di successo. Tanto è vero che, dai dati riportati emerge che le proposte di legge di iniziativa della Giunta hanno avuto un tasso di successo pari al 53% (30 leggi approvate su 56 Pdl presentati) mentre quello riferito all'iniziativa consiliare è pari all'11% (22 leggi approvate su 208 Pdl presentati).


Tuttavia va sottolineato che il dato riferito al tasso di successo della Giunta è stato calcolato conteggiando i progetti di legge di iniziativa vincolata.

Si precisa che ai fini dell'elaborazione dei dati sopra riportati non si sono conteggiate le leggi di iniziativa mista, frutto dell'abbinamento di proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri e di Giunta.

Tab. 25 - Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROGETTI PRESENTATI	PROGETTI APPROVATI	% DI SUCCESSO
Giunta Regionale	56	30	53%
Consiglieri	208	22	11%
Iniziativa Popolare	1	0	0,00%
Consigli Comunali e Provinciali	1	0	0,00%

Graf. 23 - Tasso percentuale di successo per soggetto proponente



PARTE TERZA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

5. Premessa

I dati del 2007 sul contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale, ricavabili dal sito del Ministero degli Affari regionali, dimostrano, sostanzialmente, che il conflitto tra centro e periferia si va riducendo rispetto al passato (soprattutto rispetto al 2005).

In controtendenza sembrerebbe essere la Regione Calabria che, nel corso dell'anno preso in esame, rispetto agli anni passati, ha fatto registrare un aumento del contenzioso con il Governo. Infatti delle trenta leggi approvate ben sette sono state impugnate, con una percentuale pari al 23%.

A questo riguardo, è stato osservato che l'assenza di disposizioni attuative della riforma del Titolo V della Costituzione ha amplificato il ruolo di supplenza cui la Corte è stata chiamata, in particolare per quanto riguarda la definizione dei confini delle materie di competenza dello Stato e delle Regioni e i loro reciproci rapporti.

È chiaro che tale situazione pone in evidenza e conferma quello che già si era puntualizzato nel precedente rapporto e cioè la presenza di tensioni irrisolte in ordine alle competenze nel quadro dei rapporti tra lo Stato e la Regione. È chiaro che tutto ciò ha contribuito, in modo determinante, all'incremento del contenzioso costituzionale.

Infatti, dall'esame dei ricorsi emerge innanzitutto che i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal Governo sulle leggi regionali si riferiscono essenzialmente alla violazione dell'art. 117 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001.

5.1 Le leggi regionali impuginate dal Governo

Le impugnative del Governo hanno riguardato rispettivamente le seguenti leggi regionali:

- 1) la legge 5 gennaio 2007, n. 2 "Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria";
- 2) la legge 10 gennaio 2007, n. 4 "Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria";
- 3) la legge 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario" (collegato alla manovra di finanza regionale per

- l'anno 2007, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002);
- 4) la legge 20 giugno 2007, n. 12 “Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario”;
 - 5) la legge 5 ottobre 2007, n. 22 “Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;
 - 6) la legge 7 dicembre 2007, n. 26 “Istituzione dell'autorità regionale denominata – Stazione Unica Appaltante – e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 - 7) la legge 28 dicembre 2007, n. 27 “Integrazione piano regionale dei rifiuti”.

La Regione Calabria si è costituita nei giudizi sopra riportati con esclusione di quello relativo alla questioni di illegittimità costituzionale della L. R. n. 26 del 7 dicembre 2007 (S.U.A.), attese le recenti modifiche ad essa apportate e di quello concernente la L. R. n. 22 del 5 ottobre 2007.

In ordine alle citate impugnative, va evidenziato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già rinunciato:

- a) nel giudizio di illegittimità *in parte qua* della L. R. n. 9 dell'11 maggio 2007, all'impugnazione dell'art. 20, comma 4, della legge medesima;
- b) nel giudizio di illegittimità *in parte qua* della L. R. n. 12, parzialmente all'impugnazione, limitatamente all'art. 1 che modifica l'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 9/2007.

Tutti i ricorsi risultano ancora pendenti, ad eccezione di quelli relativi alla l. r. n. 2 del 5 gennaio 2007 recante “Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria” alla l. r. n. 4 del 10 gennaio 2007 recante “Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria” e alla l. r. n. 27 del 28 dicembre 2007 recante “Integrazione piano regionale dei rifiuti” Infatti, in merito a tali leggi la Corte Costituzionale, con sentenza n. 200, n. 131 e n. 277 rispettivamente del 13 giugno 2008, 14 maggio 2008 e 16 luglio 2008 si è pronunciata dichiarandone la illegittimità costituzionale della legge n. 27 e quella parziale delle leggi n. 2 e n. 4. Per le motivazioni di dette sentenze si rinvia al paragrafo successivo.

5.2 Le pronunce della Corte costituzionale

5.2.1 Con sentenza n. 200 depositata il 13 giugno 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2, recante "Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria " con riguardo:

- all'art. 3, comma 1;
- all'art. 7, comma 3, limitatamente alle parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge»;
- all'art. 8, comma 4,.

In particolare, per ciò che concerne l'art. 3 comma 1, la Corte sostiene che la speciale guarentigia, di cui all'art. 122, quarto comma Costituzione, collegata a quella prevista dall'art. 68, primo comma Costituzione, assicura ai consiglieri regionali, parallelamente con le guarentigie dei membri del Parlamento, l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. L'esigenza di rango costituzionale sottesa alla guarentigia in questione giustifica "deroghe eccezionali all'attuazione della funzione giurisdizionale".

Pertanto, con riferimento alle Regioni, l'estensione di tale tipo di immunità a soggetti diversi dai consiglieri regionali "contrasta sia con l'interpretazione dell'art. 122 Costituzione, sia con la *ratio* dell'istituto". Prosegue la Corte precisando che la norma costituzionale derogatoria, rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V° della Parte II della Costituzione, è quindi di stretta interpretazione. Ne consegue che ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrità della funzione giurisdizionale posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Esorbiterebbe, altresì, in modo palese dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni la possibilità di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Costituzione.

Riguardo al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge». I motivi della declaratoria di

illegittimità parziale sollevati su tale norma, analogamente a quelli enunciati a proposito dell'art. 8 comma quarto, si fondano sul fatto che la Consulta statutaria non può essere investita di valutazioni di legittimità concernenti leggi regionali promulgate o regolamenti emanati. Nessun ricorso a tale organo è pertanto ammissibile dopo la promulgazione della legge o l'emanazione del regolamento, poiché, sostiene la Corte, ogni valutazione di legittimità è riservata, nei limiti e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, alla Corte costituzionale ed ai giudici ordinari e amministrativi.

Quest'ultimo principio è stato esteso anche con riferimento alle illegittimità rilevate in ordine alle disposizioni contenute al quarto comma dell'art. 8. La Corte ha precisato, infatti, che "ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartengono alla competenza esclusiva rispettivamente dalla Corte Costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi". Secondo la Corte, infine, sempre in riferimento a tale principio, le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzione del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere solo carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti, in quanto, come sostiene la Corte, ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.

La sentenza ha poi dichiarato:

- a) **inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 8, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123, quarto comma, della Costituzione;
- b) **non fondate:**
- le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
 - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Costituzione;
 - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Costituzione

Con ricorso n. 16 del 20 marzo 2006 il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale della **legge regionale 5 gen-**

naio 2007, n. 2, recante “Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria”, con specifico riguardo agli artt. 3, 6, 7 e 8 della citata legge, per asserito contrasto con gli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lett. l) e 123 della Costituzione.

Secondo il ricorrente la legge in esame, nel prevedere, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto regionale, l’istituzione della Consulta statutaria e disciplinandone contestualmente la struttura e l’attività, eccedeva i limiti della competenza regionale previsti dall’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione nella materia concernente “giurisdizione e norme processuali” e dagli artt. 102, 103 e 123 della Costituzione.

In particolare l’art. 3, concernente lo *status* dei componenti la Consulta, si poneva in contrasto con la esclusiva potestà legislativa statale in materia di responsabilità penale e civile, di cui all’art. 117, comma secondo, lett. l) della

Costituzione, mentre gli artt. 6, 7 e 8, attribuendo alla Consulta ulteriori poteri rispetto alla emanazione di pareri semplicemente consultivi, avrebbe superato i limiti posti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 378 del 2004.

La Regione Calabria si era costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.

In particolare: riguardo alla prima censura (violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. l) della Costituzione), la difesa regionale sosteneva che il contenuto della norma (art 3) riguardava una semplice “estensione” ai componenti della Consulta della nota *insindacabilità* già prevista per i consiglieri di tutte le Regioni dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione. Tale previsione veniva disposta a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei componenti la Consulta stessa. Pertanto, secondo la difesa regionale, “nessuna posizione di privilegio è da ritenersi costituita in capo ai componenti la Consulta”. La disposizione intendeva, sempre secondo la difesa, salvaguardare un ambito di autonomia sottratta al diritto comune, senza che possa con ciò ravvisarsi alcuna illegittima interferenza nella sfera dei poteri esclusivamente riservati alla potestà statale.

Con riferimento alle rimanenti censure (violazione degli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lett. l) e 123 della Costituzione, sentenza Corte Costituzionale n. 378 del 2004) la difesa regionale aveva osservato che le tesi addotte nel ricorso governativo sembravano del tutto infondate, costruite su interpretazioni approssimative, argomentazioni frettolose e chiaramente parziali, non tenendo conto della più generale normativa statutaria in materia, della complessiva giurisprudenza costituzionale e della più avvertita dottrina, cosicché le sollevate questioni circa

l'asserito contrasto tra le suddette disposizioni e gli artt. 6,7 e 8 della l. r. n. 2/2007 erano da ritenersi infondate.

5.2.2 Con sentenza n. 131 depositata il 14 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4, recante “ Cooperazione e relazioni internazionali della regione Calabria” con riguardo:

- all'art. 5, limitatamente al comma 4, lettere a), b), c), i), j), k), l), m), n) (quest'ultima limitatamente alle parole «la formazione professionale e promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi»), o) e p);
- all'art. 6 limitatamente alle competenze previste dalle lettere a), c), d), e) ed f);
- all'art. 8, comma 7.

mentre ha dichiarato **non fondate** le altre questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 ed 8 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) e terzo comma della Costituzione.

Per quanto riguarda il giudizio della Corte sulla questione va detto che:

In linea preliminare essa respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, sollevata dalla difesa della Regione Calabria, osservando che gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2007 disciplinano ciascuno una categoria omogenea di interventi internazionali della Regione: rispettivamente, quelli di “cooperazione internazionale” e di “cooperazione umanitaria e di emergenza”. Tali categorie, sostiene la Corte, sono accomunate, nella prospettazione dell'Avvocatura, dall'intrinseca attinenza alla materia della cooperazione allo sviluppo e, quindi, alla politica estera statale. La descrizione dei singoli interventi contenuta, rispettivamente, nel comma 4 dell'art. 5 e nel comma 3 dell'art. 6, non è altro, dunque, che l'elencazione delle possibili iniziative attuabili nell'ambito di tale materia.

Per la Corte il *thema decidendum* sottoposto è chiaro ed univoco. Esso consiste nella verifica dell'attinenza alla sfera di competenze regionali ovvero alla materia della “politica estera” delle attività di “cooperazione internazionale” e di “cooperazione umanitaria e di emergenza” così come definite negli artt. 5 e 6.

Nel merito, la Corte ha deciso che le questioni sono in parte fondate.

La Corte ricorda che, in base a quanto già affermato con sentenza n. 211 del 2006, devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedono, in capo alla Regione, il potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione internazionali e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione.

La legge regionale censurata, afferma la Corte, dà una definizione di cooperazione internazionale impropria e, sostanzialmente, più vasta di quella delineata appunto nella citata pronuncia, facendovi rientrare anche iniziative e

progetti volti a sostenere, in modo più generale, l'affermazione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici all'interno della regione ed all'estero.

In tale prospettiva, sostiene il Giudice delle leggi, sono senz'altro da considerare invasive della competenza statale le attività elencate alle lettere a), b), c), i), j), k), l), m), o) e p) del comma 4 dell'art. 5.

Più articolata è la valutazione della Corte in ordine alla previsione contenuta nella lettera n) del predetto comma 4 dell'art. 5, anch'essa dichiarata illegittima limitatamente alle parole "la formazione professionale e promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi". Infatti, secondo la Corte, tali previsioni sono comunque attività oggettivamente idonee a creare vincoli di riconoscenza e legami con Stati esteri e rientrano nel concetto di cooperazione allo sviluppo di cui fa riferimento la citata sentenza n. 211 del 2006.

Riguardo all'art. 6, relativo alla cooperazione umanitaria e di emergenza, la Corte ha ritenuto che, con riferimento alle previsioni di cui alle lettere a), c), e) ed f), lo stesso deve ritenersi illegittimo atteso che rientrano nelle politica estera dello Stato, come iniziative di cooperazione: la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpita, la collaborazione tecnica, il sostegno ad Enti e la raccolta e la costituzione di fondi.

Infine la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, rilevando che una legge regionale non può estendere il meccanismo di controllo, previsto dall'art. 6 della legge n. 131 del 2003, al di fuori del campo di applicazione dettato dalla stessa legge statale che l'ha introdotto nell'ordinamento.

Con ricorso n. 15 del 14 marzo 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato **la legge 10 gennaio 2007, n. 4**, recante "Cooperazione e relazioni internazionali della regione Calabria" per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione.

La legge impugnata agli artt. 5, 6 e 8, stabilisce gli obiettivi e i modi di intervento della cooperazione internazionale anche in ipotesi di emergenza nonché l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati ad offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari.

Secondo il ricorrente tale normativa, autorizzando e disciplinando una serie di attività tipiche della politica estera, eccedeva dalla competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni dall'art. 117, comma 3 Cost. in materia di "rapporti internazionali e con l'Unione europea", invadendo in tal modo quella statale.

Per la difesa erariale, infine, le norme impugnate si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli affari esteri, tra l'altro, "la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento", in tal senso, riferisce la difesa erariale, si sarebbe pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 211 del 2006.

La Regione Calabria si era costituita in giudizio.

La difesa regionale aveva innanzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso governativo per eccessiva genericità. Infatti, secondo la Regione, le censure avanzate concernevano norme che riguardano ambiti estremamente omogenei dell'intervento regionale, privi in gran parte di rilievo internazionale. Quindi appariva evidente, per la difesa, che l'omessa, dettagliata indicazione di quali tra le molteplici e diverse attività previste nell'art. 6, commi 1 e 3, e art. 5 comma 4 lett. m), n) e q) fossero ritenute dal Governo lesive di competenza esclusiva dello Stato, rendeva il ricorso inammissibile (v. Corte Costituzionale, sentenza n° 360/05).

La resistente, concludeva contestando che gli articoli censurati si muovevano, oltre che in ambiti palesemente estranei alla materia della politica estera, nell'ambito del c. d. potere estero delle Regioni di cui all'art. 117 comma 5 della Costituzione.

5.2.3 Con sentenza n. 227 depositata il 16 luglio 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 4, recante "Integrazione piano regionale dei rifiuti"

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la suddetta legge per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, affermando, preliminarmente e secondo una costante giurisprudenza, che le previsioni contemplate negli articoli 5 della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e 107 del d. lgs. n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) le quali legittimano lo Stato ad adottare specifiche ordinanze di necessità ed urgenza per ovviare a situazioni di emergenza, "sono espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, che assume una valenza particolarmente

pregnante quando sussistano ragioni di urgenza che giustifichino un intervento unitario da parte dello Stato”. Aggiunge ancora la Corte che pur essendo ancora in atto la situazione di emergenza, la legge regionale impugnata, disponendo la sospensione degli effetti prodotti dall’ordinanza emanata dal Commissario delegato, ha violato i principi posti dall’art. 5 della legge n. 225 del 1992.

La Corte rammenta, altresì, che aveva già ritenuto illegittima tale modalità di esercizio della potestà legislativa regionale dichiarando incostituzionale l’art. 14, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 13 della stessa Regione Calabria, con cui, in attesa dell’approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, aveva bloccato temporaneamente la realizzazione del raddoppio dello stesso termovalorizzatore di Gioia Tauro. Pertanto in questa sede la Corte ribadisce la non conformità alla Costituzione di siffatti interventi che si pongono l’obiettivo di neutralizzare gli effetti prodotti da ordinanze che rinvergono il proprio fondamento giustificativo nella legge statale e nella potestà di dettare i principi fondamentali in una materia affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

La Corte, inoltre, rigetta , in quanto privo di fondamento, il rilievo mosso dalla difesa regionale, secondo cui l’ordinanza di approvazione del piano regionale dei rifiuti, non essendo stata adottata nel rispetto delle procedure di concertazione non può essere considerata come parametro di riferimento per dedurre la illegittimità costituzionale della legge regionale. Secondo la Corte la infondatezza di tale deduzione difensiva discende dalla necessità di mantenere separati i profili di rilevanza costituzionale afferenti al rapporto tra “competenze legislative” attribuite ai diversi livelli di governo che possono venire in rilievo nei giudizi di impugnazione delle leggi, dagli aspetti relativi alla illegittimità delle ordinanze di necessità ed urgenza.

In ordine a quest’ultimo profilo la Corte sostiene che appartenendo a funzioni amministrative va dedotto nelle competenti sedi giudiziarie ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, presso la stessa Corte mediante ricorso per conflitto di attribuzione. Solo in tale sede, infatti, la Regione avrebbe potuto contestare la validità di tali provvedimenti , anche in riferimento alla mancata collaborazione e concertazione per la loro adozione.

Conclude la Corte che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, le norme censurate non possono rinvenire la loro giustificazione, sul piano costituzionale, nella natura transitoria, peraltro solo apparente, del precetto in esse contenuto. Infatti, tali norme, pur stabilendo formalmente che la sospensione “avrà la durata massima di 60 giorni dall’insediamento della commissione di

verifica”, aggiungono che la stessa permarrà “fino al pronunciamento di merito” da parte della medesima Commissione e quindi senza la predeterminazione di un termine finale di durata della stessa sospensione. Per le motivazioni suesposte la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge regionale **28 dicembre 2007, n. 4**, per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione

Con ricorso n. 20 del 7 marzo 2008, il Governo aveva promosso giudizio di legittimità costituzionale della **legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2007**, recante “Integrazione piano regionale dei rifiuti” in quanto, secondo il ricorrente, in chiara violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione.

Secondo l’Avvocatura dello Stato la legge impugnata, dispone la sospensione degli effetti dell’ordinanza del Commissario delegato, bloccando temporaneamente la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, ivi predisposta e ritenuta dal Governo necessaria per fronteggiare la situazione di crisi fino all’espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica dell’impianto, per un periodo massimo di 60 giorni dall’insediamento della Commissione di verifica e comunque fino al pronunciamento di merito della stessa. Per il ricorrente tale disposizione andava censurata in quanto, derogando a quanto previsto nell’ordinanza 6294 del 30 ottobre 2007, violava i principi fondamentali posti dall’art 5 della l. 225/1992, con cui era stato autorizzato in via provvisoria l’esercizio di poteri di ordinanza del Commissario delegato. Conclude il ricorrente che la violazione dei principi fondamentali, di cui all’art. 5 della l. 225/1992 determinava la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. che impone al legislatore regionale il rispetto dei parametri definiti dalla legislazione statale.

La Regione Calabria si era costituita in giudizio.

In via preliminare, la difesa regionale osservava che la legge impugnata interviene nelle materie “protezione civile” e “governo del territorio”, rispetto alle quali, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, sono state devolute alla competenza legislativa concorrente Stato-Regione (art. 117, comma 3, Cost.).

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117 richiamato, la difesa regionale riteneva inammissibili i rilievi formulati dal Governo, non potendosi attribuire alla legge impugnata la violazione dei principi fondamentali nelle sopra indicate materie, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 3, posti dagli artt. 2 e 5 della l. 225/1992.

In effetti, sosteneva la Regione, che l’art. 2 va letto ed interpretato in combinato disposto con l’art. 108 del d. lgs. 112/1998, che sancisce come spettino alle Regioni le funzioni relative all’attuazione sia di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi di eventi di cui alla l. n. 225/1992 sia di interventi necessari

per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle aree colpite da eventi calamitosi. Attraverso un'attenta lettura delle predette disposizioni, proseguiva la difesa regionale, nel delineare le competenze funzionali di Stato, Regioni ed EE.LL., si ravvisa il chiaro intento del legislatore "di istituire aree di co-governo e procedure di co-decisione delle emergenze territoriali". Infatti, come peraltro rilevato dalla Corte, riguardo le attività di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio le stesse sono affidate alla competenza regionale, mentre per quanto riguarda la disciplina relativa all'emergenza è stata prevista una competenza dello Stato.

Dunque, secondo la resistente, sia l'attività di previsione e prevenzione, sia l'adozione di provvedimenti presuppongono il raggiungimento di una intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Nella fattispecie, sosteneva la ricorrente, non si ravvisa alcuna procedura di co-decisione relativamente alla adozione né della ord. n. 6294/2007, né della successiva ord. n. 3645/2008: sia in occasione della approvazione del piano regionale dei rifiuti, sia ai fini della disciplina dello stato di emergenza ambientale regionale, *dunque, la competenza della Regione in sede di intesa è stata esautorata*. In tal senso, continuava la difesa regionale, l'adozione del provvedimento legislativo di sospensione dei lavori di realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore costituisce mera espressione, nonché reintegrazione, della potestà regionale e, quindi, pienamente compatibile con il riparto di competenza previsto dall'art. 117 Cost., comma 3, e dalla riferita disciplina normativa.

La resistente, rilevava altresì che l'esercizio dei poteri di ordinanza da parte di autorità amministrative, peraltro come già sostenuto in altre occasioni dalla Corte, costituisce deroga espressa e, dunque, eccezionale alla normativa primaria in tema di emergenza e protezione ambientale. Sotto questo profilo, affermava la difesa regionale, l'adozione di una ordinanza funzionale a governare le emergenze contemplate ai sensi dell'art. 2 della l. 225/1992 non costituisce atto arbitrario del Governo, *purchè il suo contenuto risulti circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali*: "l'emergenza, infatti, non legittima il sacrificio illimitato dell'autonomia regionale, e il richiamo a una finalità di interesse generale non dà fondamento a misure che vulnerino tale sfera di interessi, garantita a livello costituzionale" atteso che, continuava la difesa, "la salvaguardia delle attribuzioni legislative regionali viene garantita attraverso la configurazione di un potere di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal legislatore statale, ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio".

“Le ordinanze oggetto del caso in esame non sembrano presentare i suddetti requisiti; di conseguenza”, soggiungeva la difesa regionale, “la presunta violazione delle stesse da parte della contestata legge regionale non può ritenersi ridondare sulla l. 225/1992”. La difesa concludeva esprimendo forti riserve sull’ipotesi che - nell’ambito del suddetto giudizio – la (indiretta) violazione di una norma legislativa statale possa essere dedotta in relazione alla (diretta) violazione da parte di una legge regionale di un atto amministrativo.

5.3 I ricorsi pendenti

Adesso analizziamo sinteticamente le impugnative del Governo ancora pendenti, tralasciando, ovviamente, l’esame del ricorso concernente la legge n. 9/2007, in quanto, come già detto in precedenza, il Governo, con dichiarazione del 19 febbraio c. a., ha rinunciato totalmente al giudizio.

5.3.1 Ricorso per legittimità costituzionale 6 agosto 2007, n. 35

Con ricorso n. 35 del 6 agosto 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la **legge 20 giugno 2007, n. 12**, recante “Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario” in quanto ha ritenuto che l’art. 1 e, in particolare, l’art. 2, fissando la proroga dei contratti per la gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007, sono incorsi in una palese violazione del principio di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento.

In particolare, ad avviso del ricorrente la norma regionale si pone in evidente contrasto con gli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, in riferimento ai contratti “sopra soglia comunitaria” e più in generale, con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo CE che trovano applicazione per tutti i tipi di contratti e conseguentemente anche con l’art. 117, comma 1, della Costituzione, che impone alle Regioni l’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Inoltre, conclude il ricorrente, la disposizione eccede dalla competenza legislativa regionale in quanto volta a disciplinare la tutela della concorrenza, materia riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 163/2006 (c. d. Codice dei contratti), violando quindi anche l’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

La Regione Calabria si è costituita in giudizio ritenendo il ricorso dello Stato innanzitutto inammissibile per carenza di motivazione.

Il ricorrente, sostiene la difesa regionale, non fornisce alcuna minima argomentazione circa le ragioni per cui le norme regionali impugnate sarebbero invasive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza”.

Infatti, dal ricorso “non è dato capire per quali vie logiche e secondo quali percorsi interpretativi”, la legge *de qua* sia da ritenere in contrasto con gli artt. 20, 28 e 35, par. 2, della Direttiva 2004/28/CE e con gli artt. 43 e 49 TCE. In particolare, prosegue la difesa, “sono del tutto oscure” le ragioni per cui sarebbe contrario a norme comunitarie l’art. 2 della legge regionale impugnata, che proroga fino al 31 dicembre 2007 i contratti in corso per la gestione del servizio di elisoccorso regionale.

Sempre con riguardo all’art. 2, la difesa regionale ha osservato che la legge impugnata, attraverso la previsione di una breve e congrua “proroga” (e non un “rinnovo”), “ha inteso garantire la continuità dei servizi, rispettando contestualmente le norme costituzionali e comunitarie che regolano la concorrenza, atteso che ha subordinato la proroga al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica”.

Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che la medesima norma prevede addirittura in maniera esplicita l’anticipata risoluzione dei contratti stessi per effetto dell’affidamento del servizio in esito alla gara, e ciò, prosegue la difesa, in perfetta sintonia con quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della legge statale n. 62 del 2005. Pertanto, per ciò che concerne l’asserita violazione della normativa comunitaria, la difesa regionale, per i motivi sopra evidenziati, conclude ribadendo che l’intervento normativo regionale è del tutto armonico rispetto alla supposta violazione della disciplina comunitaria in tema di appalti pubblici.

Anche relativamente all’asserita violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione la Regione, conclude, evidenziando che sotto il profilo della ripartizione delle competenze le doglianze dello Stato risultano manifestamente infondate, atteso che la disposizione legislativa impugnata non rientra affatto nella materia di cui alla richiamata norma Costituzionale, bensì ha attinenza con l’organizzazione regionale, riguardando meramente i “servizi regionali”.

RINUNCIA PARZIALE ALL'IMPUGNATIVA

Con dichiarazione del 19 febbraio 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di rinunciare parzialmente all'impugnativa, limitatamente all'art. 1 della legge regionale, mentre rimangono fermi ad ogni effetto i motivi di impugnativa proposti con riferimento all'art. 2 della stessa legge

Motivi di rinuncia: con l'art. 1 della legge n. 24/07, la Regione Calabria ha modificato l'articolo 20, comma 4, della l. r. n. 9/07, prevedendo che "La regione, anche ai sensi dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell'affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati".

A seguito di tale intervento il legislatore regionale si è adeguato sul punto ai rilievi governativi, avendo previsto l'affidamento per gara dei servizi integrati del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie.

5.3.2 Ricorso per legittimità costituzionale 17 dicembre 2007, n. 50 -.

Con ricorso n. 50 del 17 dicembre 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della **legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22**, recante "Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007", in quanto ha ritenuto che le disposizioni contenute nell'art. 5 della citata legge contrastano con gli artt. 3, 81, 97 e 117, comma 3, della Costituzione.

Secondo il ricorrente la norma, al fine di ripianare i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale relativi ai periodi 1987-1999, dispone la concessione di contributi a favore delle suddette aziende "da erogare in rate costanti decennali" al netto degli acconti già concessi. Detta disposizione violerebbe i principi costituzionali degli artt. 3 e 97 sulla ragionevolezza, imparzialità efficienza e buona amministrazione della p.a., non contenendo, la stessa, alcuna quantificazione né dei contributi spettanti alle aziende di trasporto locale, né l'ammontare complessivo della conseguente spesa, né l'entità delle rate decennali.

Prosegue, inoltre, il ricorrente osservando che la disposizione non prevede alcuna clausola di copertura finanziaria non potendo una legge di spesa demandare la propria copertura ad una successiva legge e tanto meno ad una legge di bilancio di previsione di un esercizio successivo (2008).

Sotto questo aspetto sussisterebbe una evidente violazione dell'art. 81, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione mancando una idonea e certa copertura finanziaria.

La disposizione regionale impugnata sarebbe altresì, ad avviso del ricorrente, costituzionalmente illegittima, in quanto il tentativo del legislatore regionale di rinviare a provvedimenti di Giunta e non a provvedimenti legislativi violerebbe il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violando conseguentemente l'art. 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione.

La Regione Calabria non risulta si sia costituita in giudizio.

5.3.3 Ricorso per legittimità costituzionale 19 febbraio 2008, n. 12 -.

Con ricorso n. 12 del 19 febbraio 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito l'illegittimità costituzionale della **legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26**, istitutiva dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante", con riguardo all'art. 2, commi 2, 5, 6 e 9 e all'art. 11, comma 1, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

La Regione, allo scopo di fugare ogni dubbio di incostituzionalità ed anche per evitare di tenere in vita un contenzioso i cui lunghi tempi di risoluzione finirebbero con il ripercuotersi negativamente sull'attivazione ed applicazione della legge, ha ritenuto opportuno recepire i rilievi formulati dal Governo e, per l'effetto, con legge n. 2 del 5 marzo 2008 ha modificato ed integrato la legge in esame.

In virtù di tali modifiche la Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

PARTE QUARTA
LO STATUTO - LEGGI ANNO 2007



LO STATUTO – LEGGI ANNO 2007

6. Premessa

Come più volte sottolineato nel presente rapporto, rispetto allo scorso anno la produzione normativa del 2007 risulta più corposa nel contenuto. Ciò anche in considerazione al fatto che la stessa ha riguardato campi di intervento di natura legislativa di un certo spessore, legati all'attuazione di norme statutarie.

Si fa riferimento, in particolare, a quelle relative ai nuovi organismi come ad es. quello di raccordo tra Regione ed Enti locali (CAL), quello a sostegno della partecipazione e della concertazione tra il sistema delle organizzazioni produttive presenti nel sistema economico calabrese e la Regione (CREL) e quello, infine, di garanzia statutaria (Consulta).

Per quanto riguarda poi il tema della partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, così come sancito dall'art. 42 dello Statuto, l'anno 2007 ha prodotto la legge n. 3, con cui si è introdotto, nell'ordinamento regionale, la disciplina in tema di partecipazione alla fase di formazione e di attuazione del diritto comunitario, in linea con quanto previsto dalla legge dello Stato.

Andiamo ad analizzare brevemente, a tal riguardo, le relative leggi regionali.

6.1 La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1: “Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali”. (art. 48 dello Statuto).

La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, con la quale si istituisce e si disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (C.R.A.L.), attua le disposizioni contenute nell'art. 48 dello Statuto e costituisce un passaggio importante rispetto al processo di riforme istituzionali che hanno ridisegnato i poteri e le funzioni di Regioni, Province e Comuni, precisando i limiti della loro autonomia e gli strumenti per favorire la concertazione e la cooperazione tra gli stessi.

Uno degli snodi essenziali del citato processo è rappresentato appunto dalla individuazione di efficaci modalità di raccordo tra Regione ed Enti locali. E' in questo quadro che viene data attuazione alla norma costituzionale. Infatti, la legge

regionale in questione, partendo dal dettato dell'articolo 123 della Costituzione, dà attuazione alle disposizioni statutarie, istituendo e disciplinando il CRAL quale organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali, pensato al fine di favorire l'intervento degli enti locali nei processi decisionali della Regione e per attuare il raccordo, la concertazione e la consultazione tra questi e la Regione.

Nella stesura della legge si è cercato di garantire una composizione pluralista altamente rappresentativa delle autonomie locali. Il Consiglio regionale delle Autonomie Locali si compone (art. 2) di trentacinque membri: dieci nominati di diritto in funzione della carica istituzionale da essi ricoperta ed altri venticinque eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della regione. Per garantire una proporzionale rappresentanza territoriale demografica delle cinque province, i venticinque membri elettivi sono stati ripartiti in altrettanti collegi (art. 3).

Si può pertanto affermare che la rappresentanza degli enti locali è stata prevista in maniera ampia e completa, sia per quanto riguarda il numero dei diversi livelli istituzionali presenti sul territorio, sia per quanto riguarda l'estensione territoriale e la particolare morfologia.

La legge, nella fase di composizione e di nomina dei componenti del CRAL, attribuisce un ruolo importante al Presidente del Consiglio regionale. Egli con proprio decreto (art. 4) convoca l'assemblea dei Sindaci e definisce le modalità di svolgimento delle elezioni, che si tengono con le modalità previste dagli artt. 5 e 6; procede, poi, (art. 7) alla proclamazione degli eletti ed alla nomina dei componenti; infine, convoca la seduta di insediamento del CRAL.

Il CRAL dura in carica quanto il Consiglio, i 25 membri elettivi sono rinnovati entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Calabria. Se un Sindaco, un Presidente di Provincia, di Comunità montana o di Consiglio comunale decade per qualsiasi causa dalla carica, ovvero per lo scioglimento dell'Unione di Comuni, la sostituzione viene effettuata dal Presidente del Consiglio regionale che nomina il nuovo titolare della carica (art 8).

Il CRAL elegge al suo interno un Presidente che resta in carica quanto lo stesso Consiglio, mentre il Regolamento interno del Consiglio può prevedere anche l'elezione di un Vice presidente e di un Ufficio di Presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.

Alle sedute del CRAL possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, i Consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i Presidenti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, le Autonomie Calabria, ANPCI (art. 10).

In relazione agli argomenti trattati è prevista anche la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche. Inoltre, al fine di esaminare lo stato del sistema delle autonomie in Calabria è disposta (art. 13) una seduta annuale congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle Autonomie locali.

Per rispondere al meglio al dettato statutario circa l'autonomia organizzativa del CRAL in rapporto ai suoi compiti, la legge stabilisce (art. 11) che il Consiglio regionale assicura il funzionamento dell'organo mettendo a disposizione di esso adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale composta da unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli Enti locali.

Il CRAL, secondo il dettato dell'art. 48, comma 4, esprime (art. 14) pareri obbligatori sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono:

- alla determinazione o modificazione delle competenze degli Enti locali;
- al riparto di competenze tra Regione e Enti locali ovvero tra Enti locali;
- alla istituzione di enti e agenzie regionali;
- al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse;
- alle modificazioni territoriali;
- alla proposta di bilancio regionale;
- alle proposte relative ad atti di programmazione generale;
- alle modifiche statutarie;
- alla delegificazione e semplificazione amministrativa;
- alle modifiche della legge istitutiva del CRAL;
- ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali.

A tali pareri si aggiungono quelli che la Giunta regionale ritiene di richiedere al Consiglio delle Autonomie locali. In particolare, l'art. 17, comma 2, prevede che il CRAL possa essere sentito dall'Esecutivo in ordine a sue proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento. Inoltre lo stesso articolato prevede il raccordo tra il Consiglio delle Autonomie e la Giunta. Tale raccordo si concretizza sia per atti di programmazione regionale sotto forma

di linee guida, atti di indirizzo, esercizio del potere sostitutivo, deliberazioni di competenza della Giunta che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali sia per atti di competenza della Giunta conseguenti ad un mandato del Consiglio regionale in attuazione di disposizioni che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali.

Per quanto concerne il procedimento per l'espressione dei pareri obbligatori sugli atti di competenza del Consiglio regionale, la legge demanda al Regolamento interno del Consiglio regionale la più specifica definizione dei termini e delle modalità entro cui il Consiglio delle Autonomie locali li debba fornire, prevedendo, altresì, che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza (art. 15).

Inoltre il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere pareri facoltativi od osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.

A fronte di questa pluralità di forme di consultazione è stato previsto un ampio coinvolgimento degli Enti locali e quindi una più significativa ed efficace rappresentatività del Consiglio delle Autonomie locali. Sotto questo profilo la legge ha previsto che il CRAL, ai sensi del proprio regolamento interno, possa effettuare, ai fini dell'espressione del proprio parere, consultazioni con la generalità degli Enti locali (art. 14, comma 4).

In conclusione, in merito alla portata della legge regionale n. 1/2007, occorre dire che la stessa è riuscita perfettamente a rappresentare lo spirito voluto sia dalla norma costituzionale che statutaria in relazione al modello decisamente autonomista dell'organismo. Gli elementi essenziali di tale caratterizzazione sono individuabili nella composizione del Consiglio, quale espressione dei soli enti locali, nel carattere della rappresentanza degli stessi enti, nel riconosciuto potere di autoorganizzazione, in particolare per quanto attiene alla nomina del Presidente ed infine nel riconoscimento di effetti visibili delle pronunce, che si inseriscono direttamente e formalmente nel procedimento decisionale della Regione con conseguente incidenza sulla legislazione a venire.

Il Consiglio delle Autonomie locali, consentendo una consultazione congiunta di tutte le autonomie locali, permetterà di migliorare la condivisione delle decisioni e, al contempo, di responsabilizzare maggiormente anche gli Enti locali.

6.2 La legge regionale 21 agosto 2007, n. 17: “Istituzione Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro CREL – Articolo 56 Statuto”

L’esigenza dell’istituzione del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro è una conseguenza del nuovo quadro istituzionale che la riforma costituzionale ha tracciato. La Regione, di conseguenza, si è trovata a dover valorizzare e coordinare al massimo le responsabilità, la sussidiarietà e la rappresentatività delle categorie produttive attraverso la costruzione di un sistema reticolare, nel cui ambito tutti i soggetti economici concorrono a formulare, a proporre e ad attuare le politiche economiche-sociali e a verificarne i risultati.

La legge dà attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 56 dello Statuto che, appunto istituisce il CREL, quale organo con funzioni di consulenza, studio e ricerca in tema di politica economica, bilancio e programmazione, sviluppo e mercato del lavoro, sia per il Consiglio stesso che per la Giunta regionale.

Il Consiglio Regionale dell’Economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale. Il CREL è formato da 19 membri, una dimensione giudicata capace di consentire un adeguato grado di rappresentatività di tutte le forze sociali quali quelle delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, del mondo dell’imprenditoria, della cooperazione, del sistema bancario, dei consumatori, dell’Unione calabrese delle Camere di Commercio. etc.

Più specificatamente esso è formato da:

- cinque componenti designati dalle OO.SS. dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL;
- otto componenti designati dalle diverse Associazioni e precisamente:
 - 1) due in rappresentanza dei settori Industria e Artigianato;
 - 2) due in rappresentanza dei settori Turismo e Commercio;
 - 3) uno in rappresentanza del settore Agricoltura;
 - 4) uno in rappresentanza dell’ABI regionale;
 - 5) uno in rappresentanza delle cooperative sociali;
 - 6) uno in rappresentanza dei consumatori;
- uno in rappresentanza della Commissione regionale per le Pari Opportunità;
- quattro in rappresentanza delle Università calabresi di cui uno in rappresentanza dell’Università per gli stranieri “Dante Alighieri”;
- uno in rappresentanza della Unione delle Camere di Commercio della Calabria.

Il CREL dura in carica quanto il Consiglio regionale, i suoi membri sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono incarichi direttivi di vertice.

Le funzioni del CREL, essenzialmente, sono quelle tipiche di un organo con funzione consultiva e si esplicano soprattutto attraverso l'espressione di pareri al Consiglio ed alla Giunta regionale sulle proposte concernenti in particolare gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale, il bilancio di previsione e gli atti di programmazione economico-sociale compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali.

Tra le funzioni attribuite all'organismo è da rilevare quella inerente la sua partecipazione, su richiesta delle Commissioni consiliari e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro.

Va segnalato, altresì, che a tale organismo è assicurata, oltre alla suddetta funzione consultiva, anche una funzione attiva che si concretizza nell'assunzione di iniziative di studio e ricerca nei settori di propria competenza.

Il CREL, inoltre, deve presentare al Consiglio regionale un rapporto annuale sulla propria attività.

Il Presidente ed il Vice presidente vengano eletti dal CREL nella prima seduta, con votazione separata. Il Presidente ha la rappresentanza legale e compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'organismo. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del CREL sono disciplinate da un regolamento interno che tale organismo deve approvare entro sessanta giorni dal suo insediamento. Le riunioni del CREL si svolgono al di fuori di schemi rigidi, possono, infatti, partecipare il Presidente della Giunta, gli Assessori competenti, il Presidente del Consiglio ed i consiglieri regionali. Inoltre possono essere invitati a partecipare alle sedute del CREL rappresentanti delle strutture produttive regionali, rappresentanti di Enti ed Associazioni, pubblici e privati. È prevista, ancora, l'ipotesi di riunioni congiunte tra CREL e CRAL per questioni di interesse comune.

L'art. 6 stabilisce che il Consiglio regionale assicura le risorse e la struttura burocratica necessaria al funzionamento del CREL, mediante ricorso al personale di cui

alla l. r. n. 25/2001, in deroga alle norme da questa previste. La struttura è posta alle dipendenze funzionali dell'organismo e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente del CREL, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

Le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi sono rinviate al Regolamento interno del Consiglio (art. 9).

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti in capo al CREL l'art. 10 prevede che esso debba presentare annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma delle proprie attività per l'anno successivo, con l'indicazione del fabbisogno finanziario nonchè, entro il 31 marzo di ciascun anno, inviare al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.

6.3 La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2: “Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria”

La legge regionale istituisce e disciplina la Consulta Statutaria prevista dall'articolo 57 dello Statuto.

È l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie.

La legge composta da undici articoli, si caratterizza per la sua fedeltà al dettato statutario.

L'organo in questione ha sede presso il Consiglio regionale, è formato da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi, scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; i professori universitari ordinari in materia giuridiche con almeno quindici anni di carriera; gli avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione. In ogni caso deve essere garantita la presenza di ciascuna delle suindicate professionalità.

Tutti i componenti della Consulta statutaria hanno l'obbligo di risiedere nella regione Calabria, per tutto il periodo di durata del mandato. I membri della Consulta durano in carica sei anni.

La Consulta delibera a maggioranza dei presenti.

Gli atti della Consulta si distinguono in:

- a) deliberazioni interne con le quali approva e modifica a maggioranza assoluta le norme del Regolamento interno; valuta, nei casi previsti dal Regolamento e con l'astensione dell'interessato, il comportamento di un singolo componente della Consulta stessa; adotta provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzazione del personale dipendente;
- b) deliberazioni esterne con le quali adotta “decisioni” ed esprime “pareri”.

Le decisioni attengono alla funzione di garanzia dell'organo si distinguono in due parti, dispositivo e motivazione.

I pareri possono essere dati oltre che su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale anche su istanza del Difensore civico, della Consulta per l'ambiente, della Commissione per le pari

opportunità, degli enti promotori rappresentanti i soggetti legittimati a presentare richiesta di referendum indicati negli articoli 11 e 12 dello Statuto, dal Comitato Consiliare per la qualità e fattibilità delle leggi, dalle Commissioni d'inchiesta.

La Consulta può sempre decidere l'inammissibilità, per le cause indicate dal regolamento, della richiesta di decisione o di parere.

Gli organi regionali, e gli altri soggetti istituzionali interessati, si attengono alle decisioni e ai pareri della Consulta, facendone corretta ed esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti. Le decisioni sono vincolanti nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge.

La Consulta statutaria è dotata di autonomie organizzativa ed amministrativa.

N.B.: La Corte Costituzionale, con sentenza n. 200 depositata il 13 giugno 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge con riguardo agli artt. 3, comma 1, 7, comma 3, e 8, comma 4. (per le motivazioni si rinvia alla parte quarta)

6.4 La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3: “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie”

Già da alcuni anni si è potuto riscontrare un crescente coinvolgimento delle Regioni nel procedimento legislativo comunitario. Determinante in tal senso è stata la riforma del titolo V della Costituzione, che ha sancito il diritto-dovere delle Regioni di prendere parte, nelle materie di propria competenza, sia nella fase di elaborazione che a quella di attuazione degli atti dell’Unione europea.

La finalità della legge n. 3/2007, anche in base al dettato statutario (art. 42) è quella di dotare la Regione Calabria di una normativa generale che determini le procedure per l’adempimento degli obblighi comunitari di competenza della Regione e per la partecipazione della stessa alla formazione degli atti comunitari.

La legge si articola in tre capi.

Il capo I (artt. 1 – 10) reca disposizioni in ordine alla partecipazione della Regione al processo normativo comunitario. In particolare, nell’ambito della norma sulle finalità (art. 1) vengono ribaditi alcuni principi fondamentali che devono informare la partecipazione della Regione all’attività dell’Unione europea: sussidiarietà, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica. L’art. 2 riguarda la partecipazione della Regione al processo normativo comunitario (c. d. fase ascendente) secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 5, della Costituzione; dall’art. 5, comma 2 della legge n. 134/2003 e dal comma 5 dell’art. 3 della legge n. 11/2005. La norma prevede che Giunta e Consiglio concorrano per la definizione degli indirizzi da assumere in sede comunitaria e per la formazione del diritto comunitario. Invece la cosiddetta fase discendente, che si concretizza con l’esecuzione degli obblighi comunitari derivanti anche da sentenze della Corte di Giustizia europea, è disciplinata dall’art. 3 .

Tale norma individua nella legge comunitaria regionale, da approvare annualmente, lo strumento che garantisca il recepimento delle direttive comunitarie. I contenuti della legge comunitaria regionale sono individuati nell’art. 4. In particolare la legge regionale comunitaria recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale; detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e decisioni della Commissione che comportano obblighi di adeguamento; individua gli atti comunitari alla cui attuazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa.

Al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi di indirizzo emanati dagli organi dell'unione europea e delle Comunità europee, l'art 5 della legge fissa le modalità di verifica del rispetto di tali norme, e demanda alla Giunta regionale il compito di effettuare le necessarie verifiche.

Per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi regionali di interesse comunitario la legge agli artt. 6 e 7 prevede la convocazione della sessione comunitaria del Consiglio regionale e quella della Giunta.

Quella relativa al Consiglio (art. 6), da convocarsi entro il 30 settembre di ogni anno per avviare il dibattito dell'assemblea sui temi di interesse comunitario, oltre alla verifica dello stato di attuazione dei programmi cofinanziati attivati a livello regionale prevede la definizione degli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.

La norma prevede inoltre che la Giunta presenti al Consiglio una relazione annuale concernente la partecipazione della Regione all'attuazione delle politiche comunitarie. Attraverso tale strumento tecnico l'Assemblea esercita in maniera sistematica le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Riguardo alla sessione comunitaria della Giunta, di cui all'art. 7 della legge, va detto che la stessa viene convocata con cadenza almeno semestrale. Attraverso tale norma viene introdotto nell'ordinamento regionale una serie di misure finalizzate a garantire il costante utilizzo ed il pieno impiego delle risorse comunitarie. La trasmissione degli orientamenti adottati dalla Giunta al Consiglio regionale è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

I principi di sussidiarietà e di partecipazione democratica sono attuati dalle disposizioni contenute nel successivo art. 8, in cui vengono previste adeguate forme di consultazione e partecipazione degli enti locali al processo normativo comunitario.

L'art. 9 mette in evidenza il ruolo importante che il Presidente della Giunta regionale assume nell'ambito del contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Infatti ad esso è riconosciuta, previa deliberazione conforme della Giunta regionale, la facoltà di richiedere al Governo la promozione del ricorso dinanzi al suddetto organo giurisdizionale, contro atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.

L'art. 10, invece, individua i casi di urgenza in cui la Giunta presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato, prevedendo, altresì, nei casi di urgenza, l'attivazione da parte del Presidente della Giunta e/o del Consiglio regionale degli strumenti previsti dal Regolamento interno in materia di proposte prioritarie.

Il capo II (artt. 11 – 14) reca disposizioni in tema di programmazione comunitaria. In particolare gli artt. 11 e 12 disciplinano le competenze del Consiglio regionale in merito alla programmazione e alle modifiche degli atti comunitari, mentre i successivi artt. 13 e 14 individuano le competenze del Consiglio in riferimento alla programmazione e alla modifica delle Intese Istituzionali di Programma e degli strumenti di attuazione delle Intese.

Infine il capo III (disposizioni finali), in cui sono inclusi gli artt. 15 e 16, reca le disposizioni per l'adeguamento del Regolamento interno del Consiglio alle prescrizioni contenute nella legge ed opera un generale rinvio alla normativa statale di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Concludendo non può non mettersi in risalto l'importante ruolo che la legge, qui trattata, occupa anche alla luce dell'accresciuto ruolo della Regione sul versante comunitario derivante dalla legge di riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. Si tratta infatti di una legge di grande rilievo che trae origine, oltre che da una particolare attenzione alle tematiche comunitarie, da una scelta di principio, ovvero consentire alla Regione l'effettivo e responsabile esercizio delle proprie potestà legislative ai fini dell'adattamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

Finito di stampare
nel mese di novembre 2008

